



SERGIO SCIBETTA
CECILIA SCIBETTA
LIVIO PERRI
GIANLUCA MARTA
GULIANA BATTISTI
FERDINANDO DE FLORA
LUCA MORRONI
CLAUDIO PROIETTI
STEFANIA MACI
FRANCESCA GRECO
FRANCESCO CAFARO
CLAUDIA MANDOLESI
VIVIANA BORGIA

News per i clienti dello Studio

N. 24
25 maggio 2023

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Lo scadenziario di Giugno 2023

Gentile cliente, con la presente desideriamo fornire uno **scadenziario dei principali adempimenti e termini di pagamento previsti** per il **mese di giugno 2023** in modo da poterle consentire una programmazione per adempiere a quelli di sua spettanza e, nel caso in cui non si avvalga dell'assistenza dello Studio per la trasmissione telematica dei Modelli F.24, possa così pianificare il ritiro presso la nostra segreteria.

Le scadenze di Giugno 2023

Scadenza	Soggetto obbligato	Tributo/ Contributo	Adempimento
1 giugno	Società di capitali	Adempimenti in funzione dell'approvazione del bilancio	Termine ultimo, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare che hanno chiuso il bilancio al 31.12.2022 e lo hanno approvato il 2.5.2023, per registrare il verbale di approvazione



STUDIO SERGIO SCIBETTA

CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

			del bilancio, qualora contenga anche la delibera di distribuzione degli utili. Tale adempimento è da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio
2 giugno	Banche, Imprese di assicurazione, Intermediari finanziari, Poste, Società di gestione del risparmio, Società di intermediazione mobiliare, Società fiduciarie	Antiriciclaggio	Termine per trasmettere in via telematica alla Banca d'Italia - Unità di informazione finanziaria (UIF) - le comunicazioni riguardanti i dati aggregati delle operazioni effettuate nel terzo mese precedente, previa adesione al sistema di segnalazione on-line: si aggregano le operazioni di importo pari o superiore a 5.000,00 euro, effettuate dalla clientela. Qualora non siano state effettuate operazioni rilevanti ai fini della produzione dei dati aggregati, deve essere inviata una segnalazione negativa. Sono oggetto di aggregazione anche le operazioni occasionali, senza limiti di importo: • relative alla prestazione di servizi di pagamento e all'emissione e distribuzione di moneta elettronica; • effettuate per il tramite di agenti in attività finanziaria; • ad esclusione delle operazioni relative al pagamento di tributi o sanzioni in favore di pubbliche amministrazioni o al pagamento del corrispettivo per la fruizione di beni e servizi di pubblica utilità nonché al servizio di pagamento di bollettini. Sono escluse dagli obblighi le operazioni poste in essere con: • gli altri soggetti tenuti a comunicare alla Banca d'Italia i dati aggregati, ad eccezione delle società fiduciarie; • gli intermediari bancari e finanziari non tenuti a comunicare i dati aggregati, comunitari o con sede in uno Stato terzo caratterizzato da un basso rischio di riciclaggio e di

STUDIO SERGIO SCIBETTA

CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

			finanziamento del terrorismo, secondo i criteri indicati in materia di • adeguata verifica della clientela; • la Tesoreria provinciale dello Stato o la Banca d'Italia; • le società di gestione accentrata di strumenti finanziari, le società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e i soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari, le società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari e le società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari.
3 giugno	Utilizzatori del Libretto famiglia	Comunicazione all'INPS	Termine entro il quale l'utilizzatore deve comunicare all'INPS i dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionale a cui ha fatto ricorso tramite Libretto Famiglia nel mese precedente. Il Libretto Famiglia può essere utilizzato (entro specifici limiti) per prestazioni occasionali di persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività professionali o d'impresa, con riferimento a: • piccoli lavori domestici; • assistenza domiciliare di bambini e anziani; • insegnamento supplementare. Tra gli utilizzatori del Libretto Famiglia sono presenti anche le società sportive professionistiche che fruiscono delle attività degli steward negli impianti sportivi, ovvero per retribuire i servizi resi dagli steward indipendentemente dalla capienza degli impianti sportivi di calcio, nei campionati di serie A, serie B e lega Pro
5 giugno	Associazioni e società sportive dilettantistiche, Associazioni pro-loco	Imposta sugli intrattenimenti	Termine per annotare sull'apposito prospetto gli abbonamenti rilasciati nel mese precedente. Gli abbonamenti rilasciati in ciascun mese sono annotati in un apposito prospetto con l'indicazione dei dati identificativi degli stessi, del numero degli

STUDIO SERGIO SCIBETTA

CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

			eventi ai quali ciascuna tipologia di abbonamento dà diritto di assistere, della quantità dei titoli rilasciati e del corrispettivo unitario. I prospetti devono essere conformi con il provv. Agenzia delle Entrate 20.11.2002.
7 giugno	Persone fisiche	Prestazioni INPS	Termine entro il quale i richiedenti il bonus psicologo potranno utilizzare il codice univoco per usufruire del bonus e sostenere le sessioni di psicoterapia
13 giugno	Concessionari di apparecchi da gioco	Versamento Prelievo erariale unico (PREU)	Secondo versamento del PREU: - per il periodo contabile maggio-giugno; - pari al 25% del tributo dovuto per il periodo contabile gennaio-febbraio. La base imponibile del PREU è costituita, per ciascun apparecchio, dalle somme giocate, e il prelievo è determinato applicando l'aliquota d'imposta alla base imponibile del singolo apparecchio di gioco. I soggetti interessati sono i concessionari di apparecchi da gioco di cui all'art.110 co. 6 del TULPS. In caso di temporanea situazione di difficoltà, può essere presentata istanza di rateizzazione all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli
13 giugno	Società di capitali	Adempimenti in funzione dell'approvazione del bilancio	Termine ultimo, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare che, ai sensi dell'art. 2364 co. 2 c.c., approvano il bilancio chiuso al 31.12.2022 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni, per depositare presso la sede sociale: - il progetto di bilancio, con le Relazioni dell'organo amministrativo, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale; - con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e con il prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate.

STUDIO SERGIO SCIBETTA

CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

			Ai sensi dell'art. 2429 co. 3 c.c., tali documenti devono restare depositati presso la sede sociale durante i 15 giorni che precedono l'assemblea e fino all'approvazione (29.6.2023). Si precisa che la scadenza indica l'ultimo giorno utile per effettuare gli adempimenti sopra riportati nel rispetto del termine di fissazione dell'assemblea di approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, ove sussistano i presupposti di cui all'art. 2364 co. 2 c.c., fermo restando che tali attività possono essere espletate con anticipo rispetto alla data indicata
14 giugno	Datori di lavoro	Provvista anticipata mensile	Termine per effettuare il pagamento della provvista anticipata mensile da parte dei datori di lavoro e relativa ai lavoratori che beneficiano di misure legate all'esodo anticipato. In particolare: • prestazione di accompagnamento alla pensione di cui all'art. 4 co. 1-7-ter della L. 92/2012 (c.d. "Isopensione"); • assegno straordinario erogato dai Fondi di solidarietà di cui all'art. 26 del DLgs. 148/2015. Tali prestazioni sono infatti gestite dall'Istituto di previdenza con finanziamento a carico dei datori di lavoro. Le somme relative alla provvista anticipata mensile devono essere disponibili sulla contabilità speciale della Sede del finanziamento il primo giorno bancario successivo al giorno 15 del mese. Se il giorno 15 non è bancario, il termine si intende anticipato al giorno bancario immediatamente precedente
14 giugno	Titolari di partita IVA in regime mensile	Ravvedimento operoso	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del mese di febbraio, la cui scadenza del termine era il 16.3.2022

STUDIO SERGIO SCIBETTA

CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

14 giugno	Sostituti d'imposta	Ravvedimento operoso ritenute alla fonte	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute e delle addizionali regionali e comunali del mese di febbraio, la cui scadenza del termine era il 16.3.2023
14 giugno	Società di capitali	Adempimenti in funzione dell'approvazione del bilancio	Termine ultimo, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare che, ai sensi dell'art.2364 co. 2 c.c., approvano il bilancio chiuso al 31.12.2022 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni, per pubblicare l'avviso di convocazione dell'assemblea: • sulla G.U.; • su un quotidiano. Tale adempimento è da effettuarsi almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea (29.6.2023). Si precisa che la scadenza indica l'ultimo giorno utile per effettuare gli adempimenti sopra riportati nel rispetto del termine di fissazione dell'assemblea di approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, ove sussistano i presupposti di cui all'art.2364 co. 2 c.c., fermo restando che tali attività possono essere espletate con anticipo rispetto alla data indicata
15 giugno	Banche, Intermediari finanziari, Poste	Antiriciclaggio	Termine per trasmettere in via telematica alla Banca d'Italia - Unità di informazione finanziaria (UIF) - le comunicazioni contenenti i dati relativi: • a ogni movimentazione di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000,00 euro; • eseguite nel secondo mese precedente; • a valere su rapporti ovvero mediante operazioni occasionali, anche se realizzata attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000 euro. Qualora non sia stata effettuata alcuna operazione rilevante deve essere inviata una comunicazione negativa

STUDIO SERGIO SCIBETTA

CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

15 giugno	Titolari di partita IVA	IVA	Termine entro il quale i soggetti che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni o servizi, se non hanno ricevuto la relativa fattura entro il mese di maggio 2023 (secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione), devono emettere autofattura relativa alle operazioni effettuate nel mese di marzo 2023
15 giugno	Titolari di partita IVA	IVA	I soggetti che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni o servizi, se hanno ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, devono emettere autofattura integrativa in relazione alle fatture registrate nel mese precedente
15 giugno	Associazioni e società sportive dilettantistiche, Associazioni pro-loco	IVA	Termine per annotare, nel modello di prospetto riepilogativo previsto per i c.d. contribuenti "supersemplificati", l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi altro provento conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Il prospetto è composto da una quartina di fogli così suddivisa: • nel primo foglio (frontespizio) devono essere indicati i dati del contribuente; • nel secondo e nel terzo foglio (quadro A) devono essere indicati i dati relativi al complesso delle operazioni poste in essere in ciascun mese e le relative liquidazioni periodiche; • nel quarto foglio (quadro B), suddiviso in cinque sezioni, devono essere indicati, fra l'altro, i dati relativi al valore delle rimanenze al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce il prospetto, il volume d'affari e i beni ammortizzabili
15 giugno	Associazioni senza scopo di lucro	IVA	Termine per annotare, nel modello di prospetto riepilogativo previsto per i c.d. contribuenti "supersemplificati", l'ammontare dei corrispettivi e

STUDIO SERGIO SCIBETTA

CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

			di qualsiasi altro provento conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Il prospetto è composto da una quartina di fogli così suddivisa: • nel primo foglio (frontespizio) devono essere indicati i dati del contribuente; • nel secondo e nel terzo foglio (quadro A) devono essere indicati i dati relativi al complesso delle operazioni poste in essere in ciascun mese e le relative liquidazioni periodiche; • nel quarto foglio (quadro B), suddiviso in cinque sezioni, devono essere indicati, fra l'altro, i dati relativi al valore delle rimanenze al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce il prospetto, il volume d'affari e i beni ammortizzabili
15 giugno	Titolari di partita IVA	IVA	Annotazione nel registro acquisti e in quello delle vendite delle fatture di acquisto intracomunitarie ricevute nel mese precedente, con riferimento a tale mese. Le fatture relative agli acquisti intracomunitari sono annotate secondo l'ordine della numerazione, con l'indicazione anche del corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera
15 giugno	Titolari di partita IVA in regime mensile	IVA	Termine per la registrazione di un unico documento riepilogativo contenente tutte le fatture attive emesse nel mese precedente, di importo inferiore a 300,00 euro. Il documento riepilogativo sostituisce la registrazione di ogni singola fattura e deve contenere: • i numeri delle fatture cui si riferisce; • l'imponibile complessivo; • l'IVA distinta per aliquota

STUDIO SERGIO SCIBETTA

CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

15 giugno	Titolari di partita IVA	IVA	Annotazione delle fatture emesse nell'apposito registro, nell'ordine della loro numerazione, in relazione alle operazioni effettuate nel mese precedente, con riferimento a tale mese
15 giugno	Titolari di partita IVA	IVA	Termine per annotare nell'apposito registro delle fatture relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, emesse nel mese precedente, con riferimento al medesimo mese
15 giugno	Titolari di partita IVA	IVA	Termine per emettere le fatture relative: • alle cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione, effettuate nel mese precedente; • alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nel mese precedente nei confronti del medesimo soggetto; • alle prestazioni di servizi "generiche" effettuate nel mese precedente a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea, non soggette all'imposta; • alle prestazioni di servizi "generiche" rese o ricevute (autofattura) da un soggetto passivo stabilito fuori dall'Unione europea, effettuate nel mese precedente; • alle cessioni intracomunitarie non imponibili, effettuate nel mese precedente. Entro il termine di emissione delle fatture devono essere trasmessi, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio, i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate verso soggetti non stabiliti in Italia, ad esclusione delle operazioni per le quali è stata emessa una bolla doganale o una fattura elettronica

STUDIO SERGIO SCIBETTA

CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

15 giugno	Titolari di partita IVA in regime mensile	Ravvedimento operoso IVA	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del mese di aprile, la cui scadenza del termine era il 16.5.2023
15 giugno	CAF, Professionisti, Sostituti d'imposta	Modello REDDITI	Termine, per i sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale, in relazione ai modelli 730/2023 presentati dai contribuenti entro il 31.5.2023, per: • consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3); • trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i modelli 730/2023, direttamente o tramite intermeridario abilitato, e le schede per la destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'IRPEF (modelli 730-1); • comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2023 elaborati (modelli 730-4) direttamente o tramite un intermediario abilitato, ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente. La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate. I dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'IRPEF sono da trasmettere all'Agenzia delle Entrate in via telematica anche dai sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale, a decorrere dalle dichiarazioni trasmesse nel 2023 relative al periodo d'imposta 2022, come previsto dall'art. 2 del DL 73/2022
15 giugno	Titolari di partita IVA	IVA	Termine, per i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia, per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:

STUDIO SERGIO SCIBETTA

CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

			- dei dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia; - in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel mese precedente o ad operazioni effettuate nel mese precedente. La comunicazione non riguarda: - le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica; - gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione
15 giugno	Enti non commerciali	IVA	Termine per annotare l'ammontare complessivo, distinto per aliquota, delle operazioni fatturate nel mese precedente: - nei registri previsti ai fini IVA; - ovvero nel modello di prospetto riepilogativo previsto per i c.d. contribuenti "supersemplificati" (regime attualmente abrogato). Il prospetto deve essere numerato progressivamente prima di essere messo in uso
15 giugno	Sostituti d'imposta	Ravvedimento operoso ritenute alla fonte	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute e delle addizionali regionali e comunali del mese di aprile, la cui scadenza del termine era il 16.5.2023
15 giugno	Titolari di partita IVA	IVA	Termine per l'annotazione riepilogativa mensile, sul registro dei corrispettivi, delle operazioni effettuate nel mese precedente per le quali è stato emesso lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale. Possono applicare l'agevolazione, prevista dall'art.6 co. 3 del DPR 695/96, i soggetti esonerati dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi

STUDIO SERGIO SCIBETTA

CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

15 giugno	Titolari di partita IVA in regime trimestrale	Ravvedimento operoso IVA	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del trimestre gennaio-marzo, la cui scadenza del termine era il 16.5.2023
15 giugno	Titolari di partita IVA in regime trimestrale	Ravvedimento operoso IVA	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del trimestre gennaio-marzo, la cui scadenza del termine era il 16.5.2023
16 giugno	Soggetti operanti nel settore finanziario	Versamento addizionale del 10%	Versamento dell'addizionale del 10% applicata agli emolumenti variabili della retribuzione corrisposti sotto forma di bonus e stock options, a quei soggetti caratterizzati da un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale, cioè: • ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario (anche qualora prestino la propria attività lavorativa all'estero); • ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel settore finanziario (es. amministratori). L'aliquota del 10% costituisce una tassazione aggiuntiva, ma distinta dall'applicazione dell'IRPEF ordinaria. L'addizionale è trattenuta dal sostituto d'imposta al momento di erogazione del bonus o delle stock options. Il prelievo deve essere effettuato al momento dell'erogazione della parte del premio che eccede l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione. Qualora le componenti variabili siano corrisposte in più rate, l'addizionale si applica nel momento in cui si verifica il superamento dell'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione
16 giugno	Sostituti d'imposta	Versamento addizionali comunali IRPEF	Versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati. L'addizionale comunale è determinata applicando l'aliquota, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio

STUDIO SERGIO SCIBETTA

CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

			dell'anno cui si riferisce il pagamento dell'addizionale, al reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF, al netto degli oneri deducibili
16 giugno	Sostituti d'imposta	Versamento addizionali comunali IRPEF	Versamento della rata dell'acconto dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno in corso relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati. L'addizionale comunale è determinata applicando l'aliquota, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento dell'addizionale, al reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF, al netto degli oneri deducibili. L'acconto dell'addizionale comunale è: • pari al 30% dell'addizionale determinata sulla base del reddito imponibile e dell'aliquota (ed eventuale soglia di esenzione) dell'anno precedente; • trattenuto in un numero massimo di 9 rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo. Il saldo è determinato all'atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di 11 rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui sono effettuate e non oltre il mese di novembre
16 giugno	Sostituti d'imposta	Versamento addizionali comunali IRPEF	Versamento della rata dell'addizionale comunale IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati. L'addizionale comunale è determinata applicando l'aliquota, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento dell'addizionale, al reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF, al netto degli oneri deducibili

STUDIO SERGIO SCIBETTA

CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

16 giugno	Sostituti d'imposta	Versamento addizionali regionali IRPEF	Versamento dell'addizionale regionale all'IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati. L'addizionale regionale è determinata applicando l'aliquota, fissata dalla Regione in cui il contribuente ha la residenza, al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta
16 giugno	Sostituti d'imposta	Versamento addizionali regionali IRPEF	Versamento della rata dell'addizionale regionale all'IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati. L'addizionale regionale è determinata applicando l'aliquota, fissata dalla Regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale, al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta
16 giugno	Associanti in partecipazione	Contributi INPS Gestione separata	Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi INPS sugli utili erogati nel mese precedente da parte di associanti che nel mese precedente hanno erogato utili ad associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro. Il contributo è ripartito nella misura del 55% a carico dell'associante e del 45% dell'associato e il versamento avviene ad opera dell'associante. Le aliquote da applicare differiscono in relazione all'eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore. Tale forma contrattuale non può essere più stipulata, rimangono attivi i contratti in essere alla data del 25.6.2015 (fino alla loro naturale cessazione). Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall'INPS con apposita circolare e

STUDIO SERGIO SCIBETTA

CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

			differiscono secondo l'eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore. Per l'anno 2023, le aliquote da applicare per i collaboratori e figure assimilate sono le seguenti: • 35,03%, soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL; • 33,72%, soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL; • 24%, soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria
16 giugno	Sostituti d'imposta	Versamento ritenute alla fonte	Versamento delle ritenute alla fonte: • del 15% sui compensi per la perdita di avviamento; • del 4%, da parte di Regioni, Province, Comuni e enti pubblici e privati sull'ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali
16 giugno	Imprese	Domanda all'INAIL	Termine di chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda relativa al Bando ISI 2022 (ore 18:00). Le risorse messe a disposizione dall'INAIL sono destinate alle imprese (anche individuali, iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura) che intendono realizzare progetti per il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti. Le tipologie di progetto finanziabili sono ricomprese in 5 Assi di finanziamento: • asse di finanziamento 1.1 e 1.2, progetti di investimento e progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale;

STUDIO SERGIO SCIBETTA

CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

			- asse di finanziamento 2, progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC); - asse di finanziamento 3, progetti di bonifica da materiali contenenti amianto; - asse di finanziamento 4, progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività; - asse di finanziamento 5, progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli
16 giugno	Soggetti che hanno erogato borse di studio, assegni di ricerca o assegni per attività di tutoraggio	Contributi INPS Gestione separata	Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi INPS sulle borse di studio e sugli assegni erogati nel mese precedente. Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall'INPS con apposita circolare e differiscono secondo l'eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore. Per l'anno 2023, le aliquote da applicare per i collaboratori e figure assimilate sono le seguenti: 35,03%, soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL; 33,72%, soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL; 24%, soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria
16 giugno	Committenti di prestazioni di lavoro	Contributi INPS Gestione separata	Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi INPS dovuti sui compensi erogati nel mese precedente per collaborazioni coordinate e continuative. Il contributo è ripartito tra: - committente (2/3); - collaboratore (1/3).

STUDIO SERGIO SCIBETTA

CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

			Il versamento dell'intero contributo è a carico del solo committente. Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall'INPS con apposita circolare e differiscono secondo l'eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore. Per l'anno 2023, le aliquote da applicare per i collaboratori e figure assimilate sono le seguenti: • 35,03%, soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL; • 33,72%, soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL; • 24%, soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria
16 giugno	Condomini	Versamento ritenute alla fonte	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi: • effettuate nell'esercizio di impresa; • oppure qualificabili come redditi diversi ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. i) del TUIR. Il condominio committente, in qualità di sostituto d'imposta, nel momento in cui effettua il pagamento dei corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto, è tenuto ad effettuare una ritenuta del 4% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dall'appaltatore percipiente. La disciplina prevede inoltre che: • il condominio, in qualità di sostituto d'imposta, deve effettuare il versamento della ritenuta del 4% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente solo al

STUDIO SERGIO SCIBETTA

CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

			raggiungimento di una soglia minima della ritenuta stessa pari a 500 euro; - il condominio è, comunque, tenuto al versamento entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno, qualora non sia stato raggiunto il suddetto importo minimo. Al fine di verificare il superamento della soglia di 500 euro, al di sotto della quale le ritenute operate all'atto del pagamento da parte del condominio non vanno versate entro il 16 del mese successivo, occorre sommare le ritenute operate mese dopo mese. Il condominio può, comunque, continuare a effettuare il versamento delle ritenute in parola, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono state operate o avrebbero dovuto essere operate, anche se di importo inferiore a 500 euro. In tale ipotesi, non è prevista l'irrogazione di sanzioni poiché: - detta condotta non arreca alcun pregiudizio all'Erario; - la banca non può rifiutare il pagamento delle ritenute
16 giugno	Intermediari immobiliari	Versamento ritenute alla fonte	Versamento delle ritenute del 21% operate nel mese precedente sui corrispettivi lordi dovuti per i contratti di locazione breve, stipulati dall'1.6.2017 da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, comprese le sublocazioni e le concessioni in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario. L'art.4 co. 5 del DL 50/2017 dispone che gli intermediari devono operare, in qualità di sostituti di imposta, una ritenuta del 21% ove: - incassino i canoni di locazione o sublocazione breve o i corrispettivi dei contratti onerosi conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile da parte di terzi; - intervengano nel pagamento del canone di locazione o sublocazione o dei corrispettivi dei

STUDIO SERGIO SCIBETTA

CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

			contratti onerosi conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile da parte di terzi. La ritenuta va operata all'atto del pagamento al locatore. Ne deriva che: • l'intermediario deve operare la ritenuta solo nel momento in cui paga il canone al locatore; • ove il conduttore paghi direttamente al locatore, non si configura l'obbligo di ritenuta. La ritenuta deve essere operata sull'importo del canone o corrispettivo lordo come indicato nel contratto di locazione breve
16 giugno	Contribuenti minimi	Versamento IVA	Versamento dell'IVA relativa agli acquisti intracomunitari e alle altre operazioni di acquisto di cui risultino debitori d'imposta, effettuate nel mese di maggio. Si tratta in linea generale delle seguenti tipologie di operazioni: • prestazioni di servizi ex art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti non residenti; • acquisti intracomunitari ex art. 38 del DL 331/93; • acquisti soggetti al meccanismo del reverse charge ex art. 17 co. 5 e 6 del DPR 633/72
16 giugno	Datori di lavoro	Quote TFR Fondo Tesoreria	Termine entro il quale il datore di lavoro deve effettuare il versamento al Fondo Tesoreria del contributo TFR relativo al periodo di retribuzione del mese precedente. Sono tenuti al versamento i datori di lavoro: • del settore privato; • con almeno 50 addetti (nel predetto limite devono essere computati tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro e dall'orario di lavoro, ad eccezione dei

STUDIO SERGIO SCIBETTA

CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

			lavoratori a tempo parziale il cui computo segue regole specifiche). Il requisito dimensionale di 50 addetti deve verificarsi con riferimento alla media: • annua dei dipendenti nel 2006, per le aziende in attività al 31.12.2006; • dell'anno solare di inizio attività, per le aziende costituite dopo il 31.12.2006. L'importo del contributo corrisponde alla quota di TFR che viene mantenuto in azienda dai lavoratori dipendenti e non versato ai Fondi pensione. I dati relativi alla quota versata sono poi indicati nella denuncia UniEmens del periodo di retribuzione
16 giugno	Datori di lavoro agricolo	Contributi INPS lavoratori dipendenti	Termine entro il quale i datori di lavoro che hanno avuto alle proprie dipendenze, nei mesi di ottobre, novembre e dicembre dell'anno precedente, operai agricoli a tempo determinato (OTD) o indeterminato (OTI) sono tenuti ad effettuare il versamento dei relativi contributi previdenziali. I contributi previdenziali sono determinati dall'INPS in sede di tariffazione, in base alle denunce mensili trasmesse dai datori di lavoro
16 giugno	Esperti contabili	Contributi Cassa Ragionieri	Termine entro il quale gli iscritti alla Cassa Ragionieri (CNPR) devono effettuare il versamento della terza rata dei contributi minimi. La contribuzione minima, il cui importo varia in funzione dello status dell'iscritto, è composta da: • contributo soggettivo; • contributo soggettivo supplementare; • contributo integrativo; • contributo di maternità
16 giugno	Imprese	Versamento imposta sugli intrattenimenti	Pagamento degli importi dovuti sulla base degli imponibili forfetari medi annui, in relazione agli apparecchi e congegni installati nel mese precedente.

STUDIO SERGIO SCIBETTA

CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

				I proventi derivanti dagli apparecchi senza vincita in denaro sono assoggettati: - all'imposta sugli intrattenimenti, determinata su un importo forfetario; - nonché all'IVA liquidata in modo forfetario sullo stesso imponibile rilevante per l'imposta sugli intrattenimenti
16 giugno	Committenti di prestazioni lavoro	di	Denunce retributive contributive e	Termine entro il quale i committenti devono trasmettere all'INPGI la denuncia contributiva mensile dei compensi erogati nel mese precedente, relativa ai giornalisti che svolgono l'attività nella forma della collaborazione coordinata e continuativa
16 giugno	Datori di lavoro		Denunce retributive contributive e	Termine entro il quale i datori di lavoro devono trasmettere alla CASAGIT la denuncia contributiva mensile relativa alle retribuzioni corrisposte nel mese precedente ai propri dipendenti, giornalisti professionisti, praticanti e giornalisti pubblicisti (questi ultimi purché il rapporto di lavoro si configuri a tempo pieno)
16 giugno	Committenti di prestazioni lavoro	di	Contributi INPGI	Termine entro il quale i committenti devono effettuare il versamento dei contributi dovuti all'INPGI e relativi ai compensi corrisposti nel mese precedente ai giornalisti che svolgono l'attività mediante un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Le aliquote contributive sono state fissate nelle seguenti misure: 28% (26% IVS e 2% per le prestazioni temporanee), per i co.co.co. che non risultino contestualmente assicurati presso altre forme obbligatorie; 17%, per i co.co.co. titolari contestualmente anche di altra posizione assicurativa o pensionati. L'importo da versare comprende sia la quota a carico del committente (2/3) sia la quota a carico del collaboratore (1/3)

STUDIO SERGIO SCIBETTA

CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

16 giugno	Datori di lavoro	Contributi CASAGIT	Termine entro il quale i datori di lavoro devono effettuare il versamento dei contributi dovuti alla CASAGIT con riferimento al periodo di paga del mese precedente e ai giornalisti che svolgono l'attività mediante un rapporto di lavoro subordinato. La contribuzione è suddivisa in: • quota a carico del datore di lavoro (1%); • quota a carico del lavoratore (3,60%). Il datore di lavoro deve effettuare: • alle scadenze semestrali previste, coincidenti con le mensilità di dicembre e di giugno di ciascun anno, le trattenute del contributo aggiuntivo per il coniuge, definito in misura fissa, dovuto da coloro che abbiano rilasciato apposita autorizzazione per tale adempimento (fatta pervenire tramite la CASAGIT all'azienda e valida fino ad espressa revoca degli interessati); • la trattenuta per le quota di servizio, di competenza delle AA.RR.SS. e della FNSI, definita in misura percentuale (0,30%) sulle retribuzioni imponibili dei dipendenti giornalisti che abbiano rilasciato direttamente all'azienda l'apposita autorizzazione
16 giugno	Imprese	Versamento IMPI	Termine per il versamento della prima rata dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPI) dovuta per il 2023 per le piattaforme marine destinate alla coltivazione di idrocarburi e site entro i limiti del mare territoriale. La disciplina dell'IMPI trova inoltre applicazione, limitatamente all'art.38 co. 3, 4, 5, 6 e 7 del DL 124/2019, per i manufatti ubicati nel mare territoriale destinati all'esercizio dell'attività di rigassificazione del gas naturale liquefatto, aventi una propria autonomia funzionale e reddituale che non dipende dallo sfruttamento del sottofondo marino (art. 38 co. 8 del DL 124/2019, che prevede che rientri nella nozione di fabbricato

STUDIO SERGIO SCIBETTA

CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

			assoggettabile ad imposizione la sola porzione del manufatto destinata ad uso abitativo e di servizi civili). L'imposta è determinata applicando l'aliquota del 10,6 per mille, di cui: • il 7,6 per mille di competenza dello Stato; • il rimanente 3 per mille di competenza del Comune. I Comuni non possono variare l'aliquota dell'IMPI (circ. Min. Economia e Finanze 18.3.2020 n. 1/DF)
16 giugno	Enti commerciali, Persone fisiche, Società di persone	Versamento IMU	L'IMU dovuta per l'anno in corso deve essere versata in due rate (art.1 co. 762 della L. 160/2019): • la prima con scadenza il 16 giugno, pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei 12 mesi dell'anno precedente; • la seconda con scadenza il 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno e a conguaglio sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote deliberato per l'anno in corso. Il contribuente, tuttavia, può decidere di effettuare il versamento dell'imposta dovuta in un'unica soluzione annuale, entro la data del 16 giugno dell'anno di imposizione. Con riguardo all'IMU dovuta per il 2023, quindi: • la prima rata deve essere versata entro il 16.6.2023 sulla base dell'aliquota e detrazione deliberata per il 2022; • la seconda rata deve essere versata entro il 16.12.2023, a saldo e a conguaglio, sulla base delle aliquote per il 2023. Le modalità di determinazione della base imponibile variano in funzione della tipologia di bene immobiliare interessata, e quindi, a seconda che si tratti di: • fabbricati;

STUDIO SERGIO SCIBETTA

CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

			• aree fabbricabili; • terreni agricoli. L'imposta è dovuta (e deve essere liquidata), per anni solari, in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell'anno durante i quali si è protratto il possesso. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Si computano in capo all'acquirente dell'immobile: • il giorno del trasferimento del possesso; • l'intero mese del trasferimento se i giorni di possesso risultano uguali a quelli del cedente. Il versamento dell'IMU non è dovuto se l'importo complessivamente spettante al Comune per l'intero anno è inferiore a 12,00 euro, salvo che sia stabilito diversamente dall'ente locale. L'importo da pagare deve essere opportunamente arrotondato all'unità di euro: • per difetto, se la frazione è inferiore o uguale a 0,49 euro; • per eccesso, se la frazione è superiore a 0,49 euro
16 giugno	Società di capitali	Versamento IMU	Termine per il versamento dell'acconto dell'imposta municipale propria (IMU) dovuta per il 2023. L'IMU dovuta per l'anno in corso deve essere versata in due rate (art.1 co. 762 della L. 160/2019): • la prima con scadenza il 16 giugno, pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei 12 mesi dell'anno precedente; • la seconda con scadenza il 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno e a conguaglio sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote deliberato per l'anno in corso.

STUDIO SERGIO SCIBETTA

CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

Il contribuente, tuttavia, può decidere di effettuare il versamento dell'imposta dovuta in un'unica soluzione annuale, entro la data del 16 giugno dell'anno di imposizione.

Con riguardo all'IMU dovuta per il 2023, quindi:

- la prima rata deve essere versata entro il 16.6.2023 sulla base dell'aliquota e detrazione deliberata per il 2022;
- la seconda rata deve essere versata entro il 16.12.2023, a saldo e a conguaglio, sulla base delle aliquote per il 2023.

Le modalità di determinazione della base imponibile variano in funzione della tipologia di bene immobiliare interessata, e quindi, a seconda che si tratti di:

- fabbricati;
- aree fabbricabili;
- terreni agricoli.

L'imposta è dovuta (e deve essere liquidata), per anni solari, in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell'anno durante i quali si è protratto il possesso.

Il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero.

Si computano in capo all'acquirente dell'immobile:

- il giorno del trasferimento del possesso;
- l'intero mese del trasferimento se i giorni di possesso risultano uguali a quelli del cedente.

Il versamento dell'IMU non è dovuto se l'importo complessivamente spettante al Comune per l'intero anno è inferiore a 12,00 euro, salvo che sia stabilito diversamente dall'ente locale.

L'importo da pagare deve essere opportunamente arrotondato all'unità di euro:

- per difetto, se la frazione è inferiore o uguale a 0,49 euro;

STUDIO SERGIO SCIBETTA

CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

			per eccesso, se la frazione è superiore a 0,49 euro
16 giugno	Enti commerciali	non Versamento IMU	Termine per il versamento: - del conguaglio dell'imposta municipale propria (IMU) complessivamente dovuta per il 2022; - della prima rata dell'IMU dovuta per il 2023, pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per il 2022. In generale, la base imponibile dell'IMU è costituita dal valore degli immobili. Le modalità di determinazione della base imponibile variano in funzione della tipologia di bene immobiliare interessata, e quindi, a seconda che si tratti di: - fabbricati; - aree fabbricabili; - terreni agricoli. L'imposta è dovuta (e deve essere liquidata), per anni solari, in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell'anno durante i quali si è protratto il possesso. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Si computano in capo all'acquirente dell'immobile: - il giorno del trasferimento del possesso; - l'intero mese del trasferimento se i giorni di possesso risultano uguale a quelli del cedente. Il versamento dell'IMU non è dovuto se l'importo complessivamente spettante al Comune per l'intero anno è inferiore a 12,00 euro, salvo che sia stabilito diversamente dall'ente locale. L'importo da pagare deve essere opportunamente arrotondato all'unità di euro: - per difetto, se la frazione è inferiore o uguale a 0,49 euro;

STUDIO SERGIO SCIBETTA

CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

			• per eccesso, se la frazione è superiore a 0,49 euro. Gli enti non commerciali possono compensare, in sede di versamento, l'eventuale credito maturato nei confronti del Comune, risultante dalle dichiarazioni presentate
16 giugno	Sostituti d'imposta	Versamento ritenute alla fonte	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sugli interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi). Rientrano tra i redditi di capitale ex art. 44 del TUIR tutti quei redditi che si caratterizzano come frutti o proventi normali dell'impiego di capitale, ancorché non necessariamente (pre)determinati o (pre)determinabili. La nozione di "impiego di capitale" presuppone la natura finanziaria di quest'ultimo. Qualora i beni "impiegati" abbiano natura diversa, i proventi che ne derivano sono riconducibili alle rispettive categorie di appartenenza. Inoltre, con riferimento ai redditi di capitale non è ammissibile la deduzione dei relativi componenti negativi. I sostituti d'imposta che hanno emesso obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie operano una ritenuta: • del 26% sugli interessi ed altri proventi; • del 26%, ovvero una ritenuta con la minore aliquota prevista per le obbligazioni e gli altri titoli sui proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute e sui proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito corrisposti; • del 26% sugli altri redditi di capitale. Con riferimento al versamento delle ritenute su alcuni redditi di capitale:

STUDIO SERGIO SCIBETTA

CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

			- le ritenute alla fonte applicabili sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie, di cui all'art. 26 co. 1 del DPR 600/73, devono essere versate entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza delle cedole o a quello di ciascuna scadenza periodica di interessi, premi ed altri frutti, ancorché tali redditi non siano stati corrisposti; - le ritenute alla fonte applicabili sugli interessi e altri proventi di conti correnti e depositi, di cui all'art. 26 co. 2 del DPR 600/73, devono essere versate entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta in cui sono maturati, ancorché non corrisposti
16 giugno	Banche, Società finanziarie	Versamento ritenute alla fonte	Termine per il versamento della prima rata dell'acconto sulle ritenute relative agli interessi corrisposti ai titolari di conti correnti, depositi e buoni fruttiferi, pari al 45% delle ritenute complessivamente versate per il periodo d'imposta precedente. Quando il termine cade in giorni non lavorativi, la scadenza è anticipata al giorno lavorativo precedente
16 giugno	Titolari di partita IVA in regime mensile	Versamento IVA	Liquidazione dell'IVA relativa al mese di maggio e versamento dell'IVA a debito. Il contribuente determina la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese

STUDIO SERGIO SCIBETTA

CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

16 giugno	Soggetti che hanno erogato compensi a lavoratori autonomi occasionali	Contributi INPS Gestione separata	Termine entro il quale effettuare il versamento del contributo INPS sui compensi erogati nel mese precedente a lavoratori autonomi occasionali, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro e solo per la parte eccedente tale limite. L'imponibile previdenziale è costituito dal compenso lordo eccedente i 5.000,00 euro erogato al lavoratore, dedotte eventuali spese a carico del committente ed indicate nella ricevuta. Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall'INPS con apposita circolare e differiscono secondo l'eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore. Per l'anno 2023, le aliquote da applicare per i collaboratori e figure assimilate sono le seguenti: • 35,03%, soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL; • 33,72%, soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL; • 24%, soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria
16 giugno	Datori di lavoro	Contributi INPS ex ENPALS	Termine entro il quale i datori di lavoro dello spettacolo e dello sport, anche laddove operino in qualità di committenti, sono tenuti al versamento dei contributi per invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS), e delle contribuzioni minori, relativi al mese precedente, in favore dei soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (FPLS) e al Fondo pensioni sportivi professionisti (FPSP)
16 giugno	Datori di lavoro	Contributi INPS lavoratori dipendenti	Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi previdenziali relativi al periodo di paga del mese precedente.

STUDIO SERGIO SCIBETTA

CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

			Il contributo: • è dovuto per i lavoratori aventi contratto di lavoro subordinato alle dipendenze del datore di lavoro; • è determinato applicando l'aliquota (che varia in funzione del settore, della dimensione aziendale e della categoria di appartenenza del lavoratore) all'imponibile previdenziale; • è ripartito tra datore e lavoratore (il datore trattiene e versa anche la quota del lavoratore). Disposizioni di legge possono prevedere specifiche agevolazioni contributive che riducono l'importo dei contributi da versare
16 giugno	Datori di lavoro	Versamento contributi INPS	Termine entro il quale i datori di lavoro che nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023 hanno determinato i contributi INPS in base alle retribuzioni convenzionali fissate per l'anno 2022 (quindi in difformità rispetto alle istruzioni impartite dall'Istituto di previdenza con la circ. 23.3.2023 n. 33) possono regolarizzare tali periodi senza l'aggravio di oneri aggiuntivi. Le retribuzioni convenzionali devono essere prese a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti a favore dei lavoratori operanti all'estero in Paesi extracomunitari non legati all'Italia da accordi di sicurezza sociale. Inoltre, le retribuzioni convenzionali trovano applicazione, in via residuale, anche nei confronti dei lavoratori operanti in Paesi convenzionati, limitatamente alle assicurazioni non contemplate dagli accordi di sicurezza sociale
16 giugno	Sostituti d'imposta	Versamento imposta sostitutiva	Termine entro il quale il sostituto d'imposta deve versare l'imposta sostitutiva dell'IRPEF e addizionali applicata sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, riversate ai lavoratori.

STUDIO SERGIO SCIBETTA

CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

			L'imposta è applicata: - entro il limite del 25% del reddito percepito nell'anno per le relative prestazioni di lavoro; - solamente per i lavoratori del settore privato delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 5 della L. 287/91, titolari di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro
16 giugno	Contribuenti forfetari	Versamento IVA	Versamento dell'IVA relativa alle operazioni per le quali risultino debitori dell'imposta, effettuate nel mese di maggio. I soggetti che applicano il regime forfetario mantengono la soggettività passiva ai fini IVA e, conseguentemente, sono tenuti a: - assolvere l'imposta in relazione a quelle operazioni passive per le quali assumono la qualifica di debitori d'imposta, emettendo autofattura o integrando la fattura ricevuta con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta; - versare l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. Nello specifico, i soggetti che applicano il regime forfetario devono assolvere l'IVA per le seguenti tipologie di operazioni: - per le prestazioni di servizi di cui all'art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti non residenti; - per gli acquisti intracomunitari effettuati dai soggetti che, nell'anno precedente, hanno superato la soglia di 10.000,00 euro ovvero quelli effettuati successivamente al superamento della stessa nell'anno in corso, nonché quelli effettuati - sotto soglia dai soggetti che hanno optato per l'applicazione dell'IVA in Italia;

STUDIO SERGIO SCIBETTA

CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

			per le altre operazioni passive per le quali risultano debitori dell'imposta (es. acquisti in reverse charge - circ. 14/2015, § 7)
16 giugno	Pescatori autonomi	Contributi INPS pescatori autonomi	Termine entro il quale i lavoratori autonomi che svolgono l'attività di pesca, anche non associati in cooperativa, devono effettuare il versamento del contributo INPS relativo al mese precedente. I lavoratori autonomi che svolgono l'attività di pesca, anche quando non siano associati in cooperativa, sono soggetti alla L.250/58 e, pertanto, sono tenuti a versare un contributo mensile calcolato sul salario convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa. Tale salario, per il 2023, è pari a: 29,98 euro giornalieri; 750 euro mensili. Tenuto conto della conferma della misura dell'aliquota contributiva in 14,90%, l'importo del contributo mensile è pari a: 111,76 euro; 57,49 euro, per effetto dell'applicazione dello sgravio contributivo del 44,32% ex 6 del DL 457/97 (conv. L. 30/98). Unitamente allo stesso viene riscosso il contributo di maternità, previsto per un importo pari a 0,62 euro mensili
16 giugno	Sostituti d'imposta	Versamento imposta sostitutiva premi di produttività	Termine entro il quale i sostituti d'imposta sono tenuti al versamento dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 10% e applicata sulle somme erogate nel mese precedente in relazione a premi di risultato o a partecipazione agli utili dell'impresa. Per le somme erogate nel corso dell'anno 2023, l'imposta sostitutiva è ridotta al 5%. Destinatari dell'agevolazione sono i lavoratori del settore privato:

STUDIO SERGIO SCIBETTA

CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

			- con contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato (compresi i somministrati); - titolari, nell'anno precedente a quello di percezione delle somme agevolabili, di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva: - le somme devono essere erogate "in esecuzione" dei contratti collettivi di cui all'art. 51 del DLgs. 81/2015; - nel periodo congruo deve essere stato realizzato l'incremento di almeno uno degli obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione. L'importo massimo delle somme che possono essere assoggettate a imposta sostitutiva è di 3.000 euro lordi
16 giugno	Sostituti d'imposta	Versamento ritenute alla fonte	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui premi e sulle vincite. Le ritenute alla fonte non si applicano se il valore complessivo dei premi derivanti da operazioni a premio attribuiti nel periodo d'imposta dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 25,82 euro; se il detto valore è superiore al citato limite, lo stesso è assoggettato interamente a ritenuta. Le disposizioni del periodo precedente non si applicano con riferimento ai premi che concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente. L'aliquota della ritenuta è stabilita nella misura del: 10% per i premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza autorizzati a favore di enti e comitati di beneficenza; 20% sui premi dei giochi svolti in occasione di spettacoli radio-televisivi, competizioni sportive o manifestazioni di qualsiasi altro genere nei quali i partecipanti si sottopongono

STUDIO SERGIO SCIBETTA

CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

			a prove basate sull'abilità o sull'alea o su entrambe; • 25% in ogni altro caso
16 giugno	Sostituti d'imposta	Versamento ritenute alla fonte	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari. Di regola, la ritenuta a titolo d'acconto si applica in misura pari al 23% (primo scaglione di reddito ai fini IRPEF). La relativa base imponibile è diversa a seconda che, nell'esercizio della propria attività, l'agente, mediatore, ecc.: • non si avvalga, in via continuativa, di dipendenti o terzi (secondo la definizione fornita dal DM 16.4.83): in tale ipotesi, la ritenuta del 23% è operata sul 50% delle provvigioni corrisposte (in pratica, l'11,5% delle intere provvigioni); • si avvalga, in via continuativa, di dipendenti o terzi (secondo la definizione fornita dal DM 16.4.83): in tale ipotesi, la ritenuta del 23% è operata sul 20% delle provvigioni corrisposte (in pratica, il 4,6% delle intere provvigioni). L'effettuazione della ritenuta d'acconto in misura pari al 4,6% delle intere provvigioni è subordinata alla presentazione di una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti
16 giugno	Ragionieri	Contributi Cassa Ragionieri	Termine entro il quale gli iscritti alla Cassa Ragionieri (CNPR) devono effettuare il versamento della terza rata dei contributi minimi. La contribuzione minima, il cui importo varia in funzione dello status dell'iscritto, è composta da: • contributo soggettivo; • contributo soggettivo supplementare; • contributo integrativo; • contributo di maternità

STUDIO SERGIO SCIBETTA

CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

16 giugno	Sostituti d'imposta	Versamento ritenute alla fonte	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti redditi non trovi capienza sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituto è tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta. Sulle indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, soggette a tassazione separata, la ritenuta è operata a titolo di acconto nella misura del 20%
16 giugno	Sostituti d'imposta	Versamento ritenute alla fonte	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 co. 1 lett. I) del TUIR
16 giugno	Sostituti d'imposta	Versamento ritenute alla fonte	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente, comprese le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro (es. TFR). I sostituti d'imposta devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituto è tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta
16 giugno	Titolari di partita IVA	Versamento IVA	Versamento della quarta rata del saldo IVA relativo al 2022, risultante dalla dichiarazione IVA 2023, qualora la prima rata sia stata versata entro il termine ordinario del 16.3.2023. Il saldo IVA risultante dalla dichiarazione può essere versato in forma rateale corrispondendo l'interesse annuo del 4% (0,33% mensile). Gli interessi sono calcolati in modo forfetario, a prescindere dal giorno effettivo di versamento,

STUDIO SERGIO SCIBETTA

CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

			considerando il numero dei giorni che intercorrono tra la scadenza della prima rata e le successive. Il computo dei giorni è effettuato in base all'anno commerciale (tutti i mesi si considerano di 30 giorni). Il pagamento avviene in rate mensili di pari importo e la rateazione deve completarsi entro il mese di novembre
16 giugno	Titolari di partita IVA in regime mensile	Versamento IVA	Liquidazione dell'IVA relativa al mese di maggio e versamento dell'IVA a debito facendo riferimento all'imposta divenuta esigibile nel mese di aprile, da parte dei soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi. I contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità: • ne danno comunicazione nella prima dichiarazione annuale presentata nell'anno successivo alla scelta operata; • possono fare riferimento, ai fini del calcolo della differenza di imposta relativa al mese precedente, all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente. Per coloro che iniziano l'attività, l'opzione ha effetto dalla seconda liquidazione periodica
16 giugno	Titolari di partita IVA	IVA	Termine, per corrieri espressi, operatori postali e altri soggetti che si avvalgono del regime speciale per l'IVA all'importazione, per validare la dichiarazione precompilata, predisposta dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, relativa alle importazioni di beni effettuate nel mese precedente: • non soggetti ad accisa; • spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro, la cui spedizione o il cui trasporto si concludono in Italia, per le quali non è applicato il regime speciale "IOSS";

STUDIO SERGIO SCIBETTA

CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

			- presentati in Dogana per conto della persona alla quale sono destinati, tenuta al pagamento dell'IVA; - sulla base delle spedizioni effettivamente consegnate. Entro il termine in esame deve essere versata anche l'IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, in un'unica soluzione o mediante versamenti frazionati corrispondenti a raggruppamenti di spedizioni
16 giugno	Imprese	Versamento imposta sugli intrattenimenti	Termine per il versamento, in relazione alle attività di intrattenimento svolte nel mese precedente: - dell'imposta sugli intrattenimenti; - dell'IVA forfetaria connessa alla suddetta imposta. Il particolare regime IVA relativo alle attività di intrattenimento è caratterizzato da: - applicazione dell'IVA sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti; - forfetizzazione della detrazione; - esonero dagli adempimenti contabili, compreso quello relativo alla presentazione della dichiarazione annuale; - versamento dell'IVA con le stesse modalità e termini dell'imposta sugli intrattenimenti.
16 giugno	Banche, Intermediari finanziari, Poste, Società di gestione del risparmio, Società di intermediazione mobiliare, Società fiduciarie	Versamento imposta sostitutiva capital gain	Versamento dell'imposta sostitutiva applicata su ciascuna plusvalenza realizzata nel secondo mese precedente, in relazione ai contribuenti in regime di "risparmio amministrato". Il regime del risparmio amministrato è un regime opzionale di tassazione delle plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni e prevede: - la tassazione in base al realizzo, per ciascuna operazione, dei redditi diversi, con applicazione, da parte dell'intermediario, dell'imposta sostitutiva; - la possibilità di compensare le plusvalenze con le minusvalenze precedentemente conseguite

presso lo stesso intermediario e di riportare a nuovo le eccedenze negative;

- la non applicabilità alle plusvalenze che devono concorrere alla formazione del reddito complessivo del contribuente, vale a dire quelle derivanti dalla cessione di partecipazioni in società non quotate residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata;
- l'esclusione dal monitoraggio fiscale, sia interno che esterno, assicurando in tal modo l'anonimato al contribuente.

L'esercizio dell'opzione è effettuato mediante una comunicazione scritta che il contribuente rilascia all'intermediario contestualmente al conferimento dell'incarico di custodia e amministrazione e all'apertura del deposito o conto corrente.

Per quanto riguarda i rapporti in essere, l'esercizio dell'opzione deve essere fatto:

- mediante apposita dichiarazione sottoscritta, comunicata agli intermediari;
- anteriormente all'inizio del periodo d'imposta.

L'applicazione dell'imposta sostitutiva dovuta dal contribuente è effettuata dall'intermediario.

Sulle plusvalenze derivanti da attività finanziarie rientranti nel regime del "risparmio amministrato" si applica l'imposta sostitutiva di cui all'art. 5 del DLgs. 21.11.97 n. 461 che, attualmente, è pari al 26%.

Qualora l'intermediario non sia in possesso dei dati e delle informazioni necessari per l'applicazione dell'imposta sostitutiva, deve richiederli al contribuente anteriormente all'effettuazione delle operazioni.

Il contribuente è tenuto a comunicare all'intermediario i dati e le informazioni richiestegli:

- consegnando la relativa documentazione, anche in copia;

STUDIO SERGIO SCIBETTA

CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

			• oppure, in mancanza di documentazione, rilasciando una dichiarazione sostitutiva. Se il contribuente non adempie alle richieste, l'intermediario deve sospendere l'esecuzione delle operazioni fino a quando non ottiene i dati e le informazioni necessari
16 giugno	Banche, Intermediari finanziari, Società di gestione del risparmio, Società di intermediazione mobiliare, Società fiduciarie	Versamento imposta sostitutiva capital gain	Versamento dell'imposta sostitutiva relativa ai contribuenti in regime di "risparmio gestito", in caso di revoca del mandato di gestione nel secondo mese precedente. Il regime del "risparmio gestito" è un regime opzionale di tassazione delle plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni che può essere utilizzato, su opzione, da chi conferisce ad un intermediario abilitato l'incarico di gestione individuale di masse patrimoniali. Le caratteristiche di questo regime sono: • l'esclusione del risultato di gestione dall'assoggettamento alle imposte sui redditi; • la tassazione, sulla base del principio della maturazione, dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria imputati al patrimonio gestito; • l'esclusione dal risultato di gestione degli altri redditi che devono concorrere a formare il reddito complessivo del contribuente, dei redditi esenti e di quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva; • la determinazione algebrica del risultato netto assoggettabile all'imposta sostitutiva da parte dell'intermediario, con conseguente compensazione tra componenti positivi (redditi di capitale, plusvalenze e altri redditi diversi) e negativi (minusvalenze e spese); • il riporto a nuovo dei risultati negativi di gestione; • l'esclusione dal monitoraggio fiscale.

STUDIO SERGIO SCIBETTA

CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

			Il contribuente esercita l'opzione di "risparmio gestito" con comunicazione all'intermediario sottoscritta: • contestualmente al conferimento dell'incarico di gestione individuale di patrimoni; • ovvero anteriormente all'inizio del periodo d'imposta, per i rapporti in essere. L'imposta sostitutiva è applicata dall'intermediario sul risultato netto maturato della gestione individuale delle masse patrimoniali, comprensivo sia delle plusvalenze o guadagni (redditi diversi) che dei redditi di capitale, indipendentemente dalla loro percezione, ed è pari al 26%. Il versamento dell'imposta sostitutiva è eseguito dall'intermediario gestore: • entro il 16 febbraio dell'anno successivo; • entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo a quello di revoca del mandato di gestione. L'importo dell'imposta sostitutiva da versare è prelevato dal patrimonio della gestione; a tali fini, il gestore può effettuare i disinvestimenti necessari, salvo che il contribuente fornisca direttamente le somme necessarie
16 giugno	Soggetti che hanno erogato compensi a spedizionieri doganali	Contributi INPS Gestione separata	Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi INPS sui compensi erogati nel mese precedente agli spedizionieri doganali non aventi un rapporto di lavoro subordinato. In particolare il versamento riguarda i soggetti che effettuano la prestazione nella forma della collaborazione coordinata e continuativa. Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall'INPS con apposita circolare e differiscono secondo l'eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore. Per l'anno 2023, le aliquote da applicare per i collaboratori e figure assimilate sono le seguenti:

STUDIO SERGIO SCIBETTA

CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

			35,03%, soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL; 33,72%, soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL; 24%, soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria
16 giugno	Banche	Versamento ritenute alla fonte	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui bonifici di pagamento delle spese di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici, che beneficiano della prevista detrazione d'imposta. Si opera una ritenuta dell'8% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti
16 giugno	Notai, fisiche	Persone Versamento Tobin tax	Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie relativa: - ai trasferimenti di proprietà di azioni e strumenti finanziari partecipativi di emittenti; - ai contratti derivati e ai titoli che abbiano come sottostante le azioni di cui sopra; - alle "operazioni ad alta frequenza", effettuati nel mese precedente. I notai sono responsabili per il pagamento solo nel caso in cui intervengano nella formazione o nell'autentica di atti relativi alle medesime operazioni
16 giugno	Soggetti che hanno erogato provvigioni per vendite a domicilio	Contributi INPS Gestione separata	Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi INPS sul 78% delle provvigioni erogate, per vendite a domicilio, nel mese precedente. L'obbligo contributivo si applica solo qualora il reddito annuo derivante da tali attività sia

STUDIO SERGIO SCIBETTA

CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

			superiore a 5.000,00 euro e solo per la parte eccedente tale limite. I contributi sono a carico: - dell'impresa mandataria (2/3); - dell'incaricato (1/3). L'obbligo di versamento della contribuzione è posto in capo alle imprese mandatarie. Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall'INPS con apposita circolare e differiscono secondo l'eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore. Per l'anno 2023, le aliquote da applicare per i collaboratori e figure assimilate sono le seguenti: 35,03%, soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL; 33,72%, soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL; 24%, soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria
20 giugno	Agenzie di somministrazione	Comunicazioni obbligatorie	Termine entro il quale le agenzie di somministrazione devono trasmettere la comunicazione di smart working di: - inizio periodo della prestazione in modalità agile; - proroga. In particolare, le suddette comunicazioni devono essere trasmesse al Ministero del Lavoro entro il giorno 20 del mese successivo all'inizio della prestazione in modalità agile o, nel caso di proroga, dell'ultimo giorno del periodo comunicato prima dell'estensione del periodo
20	Agenzie di somministrazione	Comunicazioni obbligatorie	Termine entro il quale le agenzie di somministrazione devono comunicare

STUDIO SERGIO SCIBETTA

CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

giugno			telematicamente i dati relativi ai rapporti di lavoro instaurati, trasformati e cessati relativi al mese precedente. In particolare, l'agenzia di somministrazione è tenuta a comunicare: • l'inizio del rapporto di lavoro non contestuale alla missione; • l'inizio del rapporto di lavoro contestuale alla missione; • la trasformazione del rapporto di lavoro in costanza di missione; • la trasferimento del lavoratore in missione; • la cessazione del rapporto di lavoro contestuale alla missione; • la cessazione del rapporto di lavoro in assenza di missione; • la cessazione anticipata della missione
20 giugno	Datori di lavoro marittimo	Comunicazioni obbligatorie	Termine entro il quale il datore di lavoro, anche per il tramite di un intermediario, deve effettuare la comunicazione telematica di assunzione diretta di personale marittimo. Inoltre, entro tale termine, devono essere effettuate le seguenti comunicazioni: • comunicazione di cessazione della gente di mare; • comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro del personale che a vario titolo presta servizio a bordo di una nave; • comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro del personale che a vario titolo presta servizio a bordo di una nave; • comunicazione di proroga e trasformazione dei rapporti di lavoro di entrambe le categorie sopra indicate; • comunicazione unica. La comunicazione deve essere predisposta per il tramite del servizio informatico UNIMARE entro 20 giorni del mese successivo alla data di imbarco o sbarco.

STUDIO SERGIO SCIBETTA

CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

			L'obbligo riguarda in particolare: • gli armatori; • le società di armamento
20 giugno	Committenti di prestazioni lavoro	di Comunicazioni obbligatorie	Termine entro il quale i committenti devono comunicare i dati necessari in caso di lavoro intermediato da piattaforme digitali. Il DM 23.2.2022 ha definito: • piattaforme di lavoro digitale, i programmi e le procedure informatiche che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, condizionano le modalità di esecuzione di una prestazione di lavoro; • lavoro intermediato da piattaforma digitale, la prestazione di lavoro, compresa quella di natura intellettuale, intermediata da una piattaforma digitale che ne condiziona le modalità di esecuzione, indipendentemente dalla qualificazione contrattuale del rapporto di lavoro e dal luogo di svolgimento della prestazione. Resta fermo il termine di comunicazione preventiva per le ipotesi di rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa
20 giugno	Imprese	Contributo CONAI	Termine, per i produttori e importatori di imballaggi, per dichiarare a CONAI gli imballaggi trattati, i quantitativi assoggettati al Contributo Ambientale e l'entità del Contributo che andrà versato, con riferimento al mese di maggio 2023. La dichiarazione può essere presentata con periodicità: • annuale, nel caso in cui il valore del contributo relativo all'anno solare precedente sia inferiore o uguale a 3.000,00 euro per singolo materiale; • trimestrale, nel caso in cui il valore del contributo relativo all'anno solare precedente

STUDIO SERGIO SCIBETTA

CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

			sia superiore a 3.000,00 euro ma non a 31.000,00 euro; mensile, nel caso in cui il valore del contributo relativo all'anno solare precedente sia superiore a 31.000,00 euro. È prevista l'esenzione dalla dichiarazione e dal versamento per importi complessivi annui del contributo fino a 200,00 euro per singolo materiale
21 giugno	Imprese	Comunicazione all'Agenzia delle Entrate	Termine per comunicare all'Agenzia delle Entrate la cessione dei crediti d'imposta relativa al: credito d'imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca; in relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto di carburante effettuato nel III e nel IV trimestre 2022 (art. 7 del DL 115/2022 e art. 2 del DL 144/2022)
26 giugno	Datori di lavoro agricolo	Denunce retributive e contributive	Termine entro il quale presentare all'ENPAIA la denuncia delle retribuzioni e dei contributi relativi al mese precedente, per: - i dirigenti; - i quadri e gli impiegati agricoli
26 giugno	Datori di lavoro agricolo	Versamento Contributi ENPAIA	Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi relativi al mese precedente per: - i dirigenti; - i quadri e gli impiegati agricoli. Il contributo è determinato applicando la percentuale stabilita dall'ente sulla retribuzione del mese di competenza. Le aliquote da applicare sono pari a: 12% per i dirigenti (di cui 2,5% a carico del lavoratore); 11% per i quadri e gli impiegati (di cui 2% a carico del lavoratore). Per le spese di accertamento e di riscossione dei contributi, i datori di lavoro sono tenuti a

STUDIO SERGIO SCIBETTA

CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

			corrispondere all'ente un'addizionale nella misura del 4% sull'importo dei contributi stessi
26 giugno	Titolari di partita IVA	Elenchi INTRASTAT IVA	Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al mese di maggio, in via obbligatoria o facoltativa. I soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie attive e/o passive sono tenuti, in linea generale, alla presentazione del modello INTRASTAT in relazione a: • cessioni di beni e servizi resi: cessioni intracomunitarie (modello INTRA-1 bis), prestazioni di servizi "generiche", di cui all'art.7-ter del DPR 633/72, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-1 quater) e cessioni intracomunitarie in regime di "call-off stock" ai sensi dell'art. 41-bis del DL 331/93 (modello INTRA-1 sexies); • acquisti di beni e servizi ricevuti: acquisti intracomunitari (modello INTRA 2-bis) e prestazioni di servizio "generiche" di cui all'art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-2 quater), rilevanti ai soli fini statistici e solo da parte dei soggetti che, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento, hanno realizzato acquisti intracomunitari di beni o servizi in misura uguale o superiore a specifiche soglie. Gli elenchi sono trasmessi: • con periodicità trimestrale, dai soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro; • con periodicità mensile, dai soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui al punto precedente. La periodicità di presentazione dei modelli relativi agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi

STUDIO SERGIO SCIBETTA

CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

			ricevute è esclusivamente mensile, poiché la loro presentazione è obbligatoria, rispettivamente: • se l'ammontare totale trimestrale degli acquisti di beni, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 350.000 euro; • se l'ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 100.000 euro. In caso di superamento, nel corso del trimestre, delle somme di riferimento per le operazioni di acquisto, è facoltativa la presentazione degli elenchi riepilogativi per i periodi mensili già trascorsi. Resta ferma la possibilità di optare per la presentazione dei modelli con periodicità mensile, con vincolo per l'intero anno solare
26 giugno	Titolari di partita IVA	Elenchi INTRASTAT IVA	Presentazione telematica, da parte dei soggetti che nel mese di maggio hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale, dei modelli INTRASTAT relativi ai mesi di aprile e maggio. I soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie attive e/o passive sono tenuti, in linea generale, alla presentazione del modello INTRASTAT in relazione a: • cessioni di beni e servizi resi: cessioni intracomunitarie (modello INTRA-1 bis), prestazioni di servizi "generiche", di cui all'art.7-ter del DPR 633/72, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-1 quater) e cessioni intracomunitarie in regime di "call-off stock" ai sensi dell'art. 41-bis del DL 331/93 (modello INTRA-1 sexies); • acquisti di beni e servizi ricevuti: acquisti intracomunitari (modello INTRA 2-bis) e prestazioni di servizio "generiche" di cui all'art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-2

STUDIO SERGIO SCIBETTA

CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

			quater), rilevanti ai soli fini statistici e solo da parte dei soggetti che, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento, hanno realizzato acquisti intracomunitari di beni o servizi in misura uguale o superiore a specifiche soglie. Gli elenchi sono trasmessi: • con periodicità trimestrale, dai soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro; • con periodicità mensile, dai soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui al punto precedente. La periodicità di presentazione dei modelli relativi agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute è esclusivamente mensile, poiché la loro presentazione è obbligatoria, rispettivamente: • se l'ammontare totale trimestrale degli acquisti di beni, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 350.000 euro; • se l'ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 100.000 euro. In caso di superamento, nel corso del trimestre, delle somme di riferimento per le operazioni di acquisto, è facoltativa la presentazione degli elenchi riepilogativi per i periodi mensili già trascorsi. Resta ferma la possibilità di optare per la presentazione dei modelli con periodicità mensile, con vincolo per l'intero anno solare
28 giugno	Concessionari di apparecchi da gioco	Versamento prelievo erariale unico (PREU)	Terzo versamento del PREU: • per il periodo contabile maggio-giugno; • pari al 25% del tributo dovuto per il periodo contabile gennaio-febbraio.

STUDIO SERGIO SCIBETTA

CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

			La base imponibile del PREU è costituita, per ciascun apparecchio, dalle somme giocate e il prelievo è determinato applicando l'aliquota d'imposta alla base imponibile del singolo apparecchio di gioco. I soggetti interessati sono i concessionari di apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS. In caso di temporanea situazione di difficoltà, può essere presentata istanza di rateizzazione all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli
29 giugno	CAF, Professionisti, Sostituti d'imposta	Modello REDDITI	Termine, per i sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale, in relazione ai modelli 730/2023 presentati dai contribuenti dall'1.6.2023 al 20.6.2023, per: • consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e il relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3); • trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i modelli 730/2023, direttamente o tramite un intermediario abilitato, e le schede per la destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'IRPEF (modelli 730-1); • comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2023 elaborati (modelli 730-4), direttamente o tramite un intermediario abilitato, ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente. La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate. I dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'IRPEF sono da trasmettere all'Agenzia delle Entrate in via telematica anche dai sostituti d'imposta che

STUDIO SERGIO SCIBETTA

CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

			prestano assistenza fiscale, a decorrere dalle dichiarazioni trasmesse nel 2023 relative al periodo d'imposta 2022, come previsto dall'art. 2 del DL 73/2022
29 giugno	Imprese	Erogazioni pubbliche	Termine ultimo, per i soggetti che esercitano le attività di cui all'art. 2195 c.c. e che, quindi, sono obbligati all'iscrizione nel Registro delle imprese, con esercizio sociale coincidente con l'anno solare, per pubblicare nella Nota integrativa del bilancio d'esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato (soltanto ove esistente) le informazioni relative: • a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogati da pubbliche amministrazioni nel 2022; • di importo complessivo pari o superiore a 10.000,00 euro annui. Il termine per l'adempimento coincide con quello previsto per l'approvazione dei bilanci annuali. Pertanto, ove il bilancio sia approvato nel termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, il termine scade il 29.6.2023
29 giugno	Società di capitali	Adempimenti in funzione dell'approvazione del bilancio	Termine ultimo, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare che, ai sensi dell'art.2364 co. 2 c.c., approvano il bilancio chiuso al 31.12.2022 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni, per l'approvazione dei bilanci
30 giugno	Banche, Intermediari finanziari, Società di intermediazione mobiliare	Comunicazione all'Agenzia delle Entrate	Termine per effettuare la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate delle informazioni: • sui conti finanziari intrattenuti con cittadini e residenti statunitensi, concernenti il 2022, in attuazione dell'Accordo FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act);

STUDIO SERGIO SCIBETTA

CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

			tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID), anche avvalendosi di entità sponsor e di fornitori terzi di servizi
30 giugno	Enti commerciali, Società di capitali	Versamento imposta sostitutiva	Termine per il versamento dell'imposta sostitutiva sugli utili e sulle riserve di utili delle partecipate a regime fiscale privilegiato, i quali di regola concorrono integralmente alla formazione del reddito del percipiente italiano una volta distribuiti. Gli utili e le riserve di utili che possono essere affrancati sono quelli: non ancora distribuiti all'1.1.2023; che risultano dal bilancio dei soggetti esteri direttamente o indirettamente partecipati relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta antecedente a quello in corso all'1.1.2022 (bilancio 2021, approvato nel corso del 2022, per i soggetti "solari"). Il versamento dell'imposta sostitutiva deve essere effettuato entro il termine di versamento del saldo delle imposte sul reddito dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2022 (in termini generali, quindi, entro il 30.6.2023). I soggetti IRES che, in base a disposizioni di legge, approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, versano il saldo dovuto in base alle dichiarazioni entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, il versamento è comunque effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso
30 giugno	Enti non commerciali	Versamento imposta sostitutiva	Termine per il versamento dell'imposta sostitutiva sugli utili e sulle riserve di utili delle partecipate a regime fiscale privilegiato, i quali di regola concorrono integralmente alla formazione del

STUDIO SERGIO SCIBETTA

CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

			reddito del percipiente italiano una volta distribuiti. Gli utili e le riserve di utili che possono essere affrancati sono quelli: • non ancora distribuiti all'1.1.2023; • che risultano dal bilancio dei soggetti esteri direttamente o indirettamente partecipati relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta antecedente a quello in corso all'1.1.2022 (bilancio 2021, approvato nel corso del 2022, per i soggetti "solari"). Il versamento dell'imposta sostitutiva deve essere effettuato entro il termine di versamento del saldo delle imposte sul reddito dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2022 (in termini generali, quindi, entro il 30.6.2023). I soggetti IRES che, in base a disposizioni di legge, approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, versano il saldo dovuto in base alle dichiarazioni entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, il versamento è comunque effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso. Enti non commerciali - Spettanza del beneficio L'opzione, per espressa disposizione di legge, è esercitabile solo dai contribuenti che detengono le partecipazioni in regime d'impresa. Sono pertanto esclusi gli enti non commerciali per i quali le partecipazioni fanno capo alla sfera istituzionale
30 giugno	Soggetti che effettuano operazioni in oro	Antiriciclaggio	Termine per effettuare la dichiarazione alla Banca d'Italia - Unità di informazione finanziaria (UIF): • delle operazioni, di valore pari o superiore a 12.500,00 euro, compiute nel mese precedente;

STUDIO SERGIO SCIBETTA

CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

			esclusivamente in via telematica, utilizzando il portale Infostat-UIF
30 giugno	Artigiani	Versamento contributi INPS artigiani e commercianti	Termine entro il quale gli artigiani, iscritti alla Gestione artigiani e commercianti, non titolari di partita IVA, devono effettuare il versamento dell'intero importo, o della prima rata in caso di pagamento rateale, senza la maggiorazione dello 0,4%, del: - saldo dei contributi per l'anno precedente; - primo acconto dei contributi per l'anno in corso, calcolati sul reddito d'impresa dichiarato per l'anno precedente, eccedente il minimale di reddito per l'anno in corso. L'adempimento riguarda gli artigiani non titolari di partita IVA, per i contributi eccedenti il minimale di reddito
30 giugno	Artigiani	Versamento contributi INPS artigiani e commercianti	Termine entro il quale gli artigiani, iscritti alla Gestione artigiani e commercianti, titolari di partita IVA, devono effettuare il versamento dell'intero importo, o della prima rata in caso di pagamento rateale, senza la maggiorazione dello 0,4%, del: - saldo dei contributi per l'anno precedente; - primo acconto dei contributi per l'anno in corso, calcolati sul reddito d'impresa dichiarato per l'anno precedente, eccedente il minimale di reddito per l'anno in corso. L'adempimento riguarda gli artigiani titolari di partita IVA, per i contributi eccedenti il minimale di reddito
30 giugno	Persone fisiche	Domanda all'INPS	Termine entro il quale i nuclei familiari possono presentare domanda di assegno unico e universale e ottenere le mensilità arretrate dal mese di marzo. Per le domande presentate dal 1° luglio in avanti la prestazione decorrerà dal mese successivo a quello di presentazione della domanda, senza la possibilità di recuperare gli arretrati

STUDIO SERGIO SCIBETTA

CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

30 giugno	Avvocati	Contributi Cassa Forense	Termine entro il quale gli avvocati dovranno versare la terza rata dei contributi minimi obbligatori dovuti alla Cassa Forense. Per l'anno 2023, il contributo soggettivo minimo risulta essere pari a: • 3.185,00 euro; • 1.592,50 euro per i soggetti che beneficio dell'agevolazione del 50%; • 796,25 euro per i soggetti che beneficiano dell'ulteriore sconto del 50%
30 giugno	Persone fisiche	Canone RAI	Termine, per le persone fisiche titolari di utenze di energia elettrica per uso domestico residenziale, per presentare all'Agenzia delle Entrate l'autocertificazione, con effetto per il secondo semestre 2023, riguardante: • la non detenzione di un apparecchio televisivo da parte di alcun componente della famiglia anagrafica, in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica; • la non detenzione, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica, di un apparecchio televisivo ulteriore rispetto a quello per cui è stata presentata una denuncia di cessazione dell'abbonamento radio-televisivo per "suggellamento"
30 giugno	Titolari di partita IVA	IVA	Termine per emettere le fatture, eventualmente in forma semplificata, relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, in relazione ai beni consegnati o spediti nel mese precedente
30 giugno	Datori di lavoro	Domanda all'INPS	Termine entro il quale i datori di lavoro interessati sono tenuti a presentare la domanda di ammissione al trattamento ordinario di

STUDIO SERGIO SCIBETTA

CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

			integrazione salariale (CIGO) per eventi oggettivamente non evitabili. Per eventi oggettivamente non evitabili devono intendersi tutte quelle circostanze che integrano causali determinate da casi fortuiti, improvvisi, non prevedibili e non rientranti nel rischio di impresa, per i quali risulta evidente la forza maggiore. Nel dettaglio, si considerano eventi oggettivamente non evitabili: • eventi meteo; • incendi; • alluvioni; • sisma; • crolli; • mancanza di energia elettrica non programmata; • impraticabilità dei locali, anche per ordine di pubblica autorità; • guasti ai macchinari e manutenzione straordinaria; • sospensione dell'attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all'azienda e/o ai lavoratori
30 giugno	Dottori commercialisti	Contributi Cassa Dottori Commercialisti	Termine entro il quale gli iscritti alla Cassa Dottori Commercialisti (CNPADC) devono versare la terza rata delle eccedenze contributive (contributo soggettivo e/o integrativo) relative all'anno 2022. Tale adempimento riguarda esclusivamente coloro che hanno scelto la rateizzazione in fase di adesione al servizio PCE 2022
30 giugno	Commercianti	Versamento contributi INPS artigiani e commercianti	Termine entro il quale i commercianti, iscritti alla Gestione artigiani e commercianti, non titolari di partita IVA, devono effettuare il versamento dell'intero importo, o della prima rata in caso di pagamento rateale, senza la maggiorazione dello 0,4%, del: • saldo dei contributi per l'anno precedente;

STUDIO SERGIO SCIBETTA

CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

			• primo acconto dei contributi per l'anno in corso, calcolati sul reddito d'impresa dichiarato per l'anno precedente, eccedente il minimale di reddito per l'anno in corso. L'adempimento riguarda: • i commercianti non titolari di partita IVA, per i contributi eccedenti il minimale di reddito; • i soggetti, iscritti alla Gestione commercianti, ma non tenuti al versamento dei contributi sul minimale (ad es., affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo)
30 giugno	Commercianti	Versamento contributi INPS artigiani e commercianti	Termine entro il quale i commercianti, iscritti alla Gestione artigiani e commercianti, titolari di partita IVA, devono effettuare il versamento dell'intero importo, o della prima rata in caso di pagamento rateale, senza la maggiorazione dello 0,4%, del: • saldo dei contributi per l'anno precedente; • primo acconto dei contributi per l'anno in corso, calcolati sul reddito d'impresa dichiarato per l'anno precedente, eccedente il minimale di reddito per l'anno in corso. L'adempimento riguarda: i commercianti titolari di partita IVA, per i contributi eccedenti il minimale di reddito; • i soggetti, iscritti alla Gestione commercianti, ma non tenuti al versamento dei contributi sul minimale (ad es., affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo)
30 giugno	Sostituti d'imposta	Versamento ritenute alla fonte	Versamento delle ritenute d'acconto relative ai compensi di lavoro autonomo erogati nel periodo d'imposta precedente, senza la maggiorazione dello 0,4%, a condizione che: • il sostituto d'imposta abbia erogato esclusivamente redditi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti; • le suddette ritenute non superino l'importo di 1.032,91 euro.

STUDIO SERGIO SCIBETTA

CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

			Il versamento è previsto per soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che versano il saldo delle somme dovute con riferimento al modello REDDITI 2023 entro il 30.6.2023. L'applicazione di tale regime, in luogo degli ordinari versamenti mensili, è comunque facoltativa
30 giugno	Condomini	Versamento ritenute alla fonte	Versamento, se non già effettuato in precedenza, delle ritenute alla fonte operate nei mesi di dicembre 2022, gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2023: • sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, effettuate nell'esercizio di impresa oppure qualificabili come redditi diversi ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. i) del TUIR; • di ammontare cumulativo inferiore a 500,00 euro. Il condominio committente, infatti, in qualità di sostituto d'imposta, nel momento in cui effettua il pagamento dei corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto, è tenuto ad effettuare una ritenuta del 4% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dall'appaltatore percipiente. La disciplina prevede inoltre che: • il condominio, in qualità di sostituto d'imposta, deve effettuare il versamento della ritenuta del 4% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente solo al raggiungimento di una soglia minima della ritenuta stessa pari a 500 euro; • il condominio è, comunque, tenuto al versamento entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno, qualora non sia stato raggiunto il suddetto importo minimo. Al fine di verificare il superamento della soglia di 500 euro, al di sotto della quale le ritenute operate

STUDIO SERGIO SCIBETTA

CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

			all'atto del pagamento da parte del condominio non vanno versate entro il 16 del mese successivo, occorre sommare le ritenute operate mese dopo mese. Il condominio può, comunque, continuare a effettuare il versamento delle ritenute in parola, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono state operate o avrebbero dovuto essere operate, anche se di importo inferiore a 500 euro. In tale ipotesi, non è prevista l'irrogazione di sanzioni poiché: • detta condotta non arreca alcun pregiudizio all'Erario; • la banca non può rifiutare il pagamento delle ritenute
30 giugno	Imprese	Versamento	Termine, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, per il versamento del contributo di solidarietà straordinario contro il caro bollette per il 2023 dovuto dai soggetti che esercitano l'attività di produzione, rivendita o importazione di energia elettrica, gas metano, gas naturale e prodotti petroliferi. Il contributo è: • dovuto se almeno il 75% dei ricavi del 2022 deriva da una delle suddette attività; • determinato applicano l'aliquota del 50% alla quota del reddito IRES relativo al 2022 che eccede per almeno il 10% la media dei redditi complessivi conseguiti nei quattro periodi d'imposta antecedenti a quello in corso all'1.1.2022. L'ammontare del contributo straordinario non può in ogni caso essere superiore al 25% del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio 2022
30 giugno	Enti commerciali, non	Versamento imposta sostitutiva	Termine per il versamento dell'intero importo o della prima rata dell'imposta sostitutiva del 14%

STUDIO SERGIO SCIBETTA

CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

	Persone fisiche, Società semplici		ai fini della rideterminazione del valore delle crypto-attività possedute all'1.1.2023. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze su crypto-attività di cui all'art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR possedute alla data dell'1.1.2023 può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto: - il valore normale delle crypto-attività, determinato con i criteri di cui all'art. 9 del TUIR, alla data dell'1.1.2023; - a condizione che il valore sia assoggettato alla suddetta imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 14%. Il regime opzionale può riguardare ciascuna crypto-attività
30 giugno	Imprese	Dichiarazione imposta di soggiorno	Termine finale per presentare, cumulativamente e in via telematica, la dichiarazione dell'imposta di soggiorno relativa al 2022. Sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dell'imposta di soggiorno: - i gestori delle strutture ricettive; - eventuali soggetti diversi dal gestore, come il rappresentante, il curatore fallimentare o l'erede; - il mediatore della locazione, quindi il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della "locazione breve", o interviene nel pagamento del canone o del corrispettivo
30 giugno	Enti commerciali, Enti non commerciali, Persone fisiche, Società di capitali, Società di persone	Dichiarazione IMU	Termine finale per la presentazione della dichiarazione IMU per l'anno 2021, riferita a: - immobili il cui possesso ha avuto inizio nel corso del 2021; - variazioni rilevanti per la determinazione dell'imposta intervenute nel 2021. Non sono soggette all'obbligo dichiarativo le circostanze comunque conoscibili autonomamente dal Comune.

STUDIO SERGIO SCIBETTA

CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

			Il termine, ordinariamente previsto per il 30.6.2022, è stato differito al 31.12.2022 dall'art. 35 co. 4 del DL 73/2022, e successivamente prorogato al 30.6.2023 dall'art. 3 co. 1 del DL 198/2022. Di conseguenza, il termine differito per la presentazione della dichiarazione IMU relativa al 2021 coincide con il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU relativa al 2022
30 giugno	Enti commerciali, Enti non commerciali, Persone fisiche, Società di capitali, Società di persone	Dichiarazione IMU	Termine finale per la presentazione della dichiarazione IMU per l'anno 2022, riferita a: • immobili il cui possesso ha avuto inizio nel corso del 2022; • variazioni rilevanti per la determinazione dell'imposta intervenute nel 2022. Non sono soggette all'obbligo dichiarativo le circostanze comunque conoscibili autonomamente dal Comune
30 giugno	Enti commerciali, Enti non commerciali, Società di capitali, Società di persone	Versamento diritto annuale Camere di Commercio	Termine per il versamento del diritto annuale alle Camere di Commercio per i soggetti collettivi (come associazioni, fondazioni, comitati e altri enti non societari) che, pur esercitando un'attività economica commerciale e/o agricola, non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'impresa. Tali soggetti, iscritti al REA, devono un tributo fisso pari a 15,00 euro. Tale scadenza vale per: • soggetti che hanno approvato, o che avrebbero dovuto approvare, il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2023; • soggetti che non devono approvare il bilancio o il rendiconto
30 giugno	Eredi	Modello REDDITI	Termine, per i soggetti che presentano il modello REDDITI PF 2023 relativo al 2022 presso gli uffici postali, per regolarizzare, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo, in relazione

STUDIO SERGIO SCIBETTA

CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

			all'operato del de cuius, se deceduto entro il 28.2.2023: • l'infedele presentazione della dichiarazione 2022 relativa al 2021; • gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2022. Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse: • nell'anno 2021, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo; • nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo. Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante: • il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni; • la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative
30 giugno	Eredi	Modello REDDITI	Termine, per gli eredi di persone decedute nel periodo compreso tra l'1.1.2022 e il 28.2.2023, per presentare: • il modello REDDITI PF 2023 cui era obbligato il defunto; • in forma cartacea presso un ufficio postale. I termini di presentazione delle dichiarazioni da parte degli eredi variano a seconda della data del decesso del contribuente e della modalità di presentazione della dichiarazione (trasmissione telematica o consegna ad un ufficio postale). Ai sensi dell'art. 65 co. 3 del DPR 600/73, sono prorogati di sei mesi tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti entro quattro mesi da essa. Pertanto, nel caso di presentazione tramite uffici postali, per le persone decedute tra l'1.1.2022 e il 28.2.2023, i termini di presentazione delle dichiarazioni rimangono quelli ordinari

STUDIO SERGIO SCIBETTA

CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

30 giugno	Associazioni senza scopo di lucro , Fondazioni, ONLUS	Erogazioni pubbliche	Termine per pubblicare sul proprio sito o analogo portale digitale le informazioni relative: - a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogati da pubbliche amministrazioni nel 2022; - di importo complessivo pari o superiore a 10.000,00 euro annui. Per gli enti che provvedono nell'ambito della Nota integrativa del bilancio, il termine entro il quale provvedere all'adempimento è quello previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio durante il quale sono percepite le erogazioni
30 giugno	Persone fisiche	Domanda all'INPS	Termine entro il quale il genitore, che ne sostiene l'onere, deve allegare alla domanda le ricevute corrispondenti ai pagamenti delle rette che non sono state presentate all'atto della domanda per il contributo asili nido. L'adempimento riguarda in particolare il genitore interessato alla fruizione del contributo per il pagamento delle rette dell'asilo nido pubblico e privato per l'anno 2022. Il contributo viene erogato dietro presentazione della documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle singole rette e non potrà eccedere la spesa effettivamente sostenuta e rimasta a carico dell'utente
30 giugno	Banche, Imprese di assicurazione, Intermediari finanziari, Poste, Società di gestione del risparmio, Società di intermediazione mobiliare, Soggetti	Versamento imposta di bollo	Termine per il versamento, mediante il modello F24, della terza rata bimestrale dell'imposta di bollo, da parte dei soggetti autorizzati all'assolvimento dell'imposta di bollo virtuale, diversi dagli intermediari finanziari di cui all'art. 15-bis del DPR 642/72. I soggetti autorizzati ad assolvere l'imposta di bollo in modo virtuale presentano, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una dichiarazione

STUDIO SERGIO SCIBETTA

CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

	autorizzati all'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale		all'Ufficio competente, con l'indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell'anno precedente. Al termine di ogni bimestre è versata la rata dell'imposta di bollo relativa alle dichiarazioni presentate
30 giugno	Imprese	Dichiarazione IMU	Termine di presentazione della dichiarazione: - dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPI); - relativa all'anno 2022. Le dichiarazioni IMPI devono essere presentate a decorrere dall'anno d'imposta 2022, poiché per gli anni d'imposta 2020 e 2021 i dati comunicati dai soggetti passivi allo Stato ai sensi dell'art. 3 del DM 28.4.2022 sono messi a disposizione dei Comuni. L'ente destinatario della dichiarazione è il Comune nelle cui acque di competenza amministrativa si trovano le piattaforme marine o i terminali di rigassificazione, così come individuati dal decreto ministeriale adottato ai sensi dell'art. 38 co. 4 del DL 124/2019, attualmente il DM 28.4.2022 (art. 6 del DM 29.7.2022)
30 giugno	Imprese	Versamento imposta sostitutiva	Termine, per le persone fisiche che detengono partecipazioni in regime di impresa, per il versamento dell'imposta sostitutiva sugli utili e sulle riserve di utili delle partecipate a regime fiscale privilegiato, i quali di regola concorrono integralmente alla formazione del reddito del percipiente italiano una volta distribuiti. Gli utili e le riserve di utili che possono essere affrancati sono quelli: - non ancora distribuiti all'1.1.2023; - che risultano dal bilancio dei soggetti esteri direttamente o indirettamente partecipati relativo all'esercizio chiuso nel periodo

STUDIO SERGIO SCIBETTA

CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

			d'imposta antecedente a quello in corso all'1.1.2022
30 giugno	Imprese	Comunicazione all'Agenzia delle Entrate	Termine, per le imprese che hanno trasferito la residenza all'estero nel 2022 e che entro il 30.6.2023 versano il saldo relativo all'ultimo periodo d'imposta di residenza in Italia, per presentare all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente la comunicazione: • relativa all'opzione per la rateizzazione dell'imposta dovuta a seguito del trasferimento (c.d. "exit tax"); • unitamente alla relativa documentazione. In caso di rateizzazione, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata
30 giugno	Imprese	Compensazione dei crediti	Termine, per le imprese agricole e della pesca, per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta: • pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel III trimestre 2022, riconosciuto a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle suddetta attività (art. 7 co. 1-bis del DL 115/2022); • pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel IV trimestre 2022. Tale credito è riconosciuto anche alle imprese esercenti l'attività agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61. Per le imprese esercenti attività agricola e della pesca il credito d'imposta del 20% è riconosciuto anche in relazione alla spesa sostenuta nel IV trimestre 2022 per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali (art. 2 del DL 144/2022).

STUDIO SERGIO SCIBETTA

CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

			Le spese sostenute per l'acquisto del carburante devono essere comprovate mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'IVA
30 giugno	Imprese	Cessione dei crediti d'imposta	Termine per i cessionari per utilizzare in compensazione il credito d'imposta: • pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel III trimestre 2022, riconosciuto alle imprese esercenti attività agricole e della pesca, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle suddetta attività (art. 7 co. 1-ter del DL 115/2022); • pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel IV trimestre 2022, riconosciuto alle imprese esercenti attività agricola e della pesca e alle imprese esercenti l'attività agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61. Per le imprese esercenti attività agricola e della pesca il credito d'imposta del 20% è riconosciuto anche in relazione alla spesa sostenuta nel quarto trimestre solare 2022 per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali (art. 2 del DL 144/2022). I suddetti crediti d'imposta sono cedibili dalle imprese beneficiarie: • solo per intero; • ad altri soggetti (inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari), senza facoltà di successiva cessione; • con possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti "qualificati" (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia).

STUDIO SERGIO SCIBETTA

CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

			In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta oggetto di cessione. Il visto di conformità è rilasciato dai: • soggetti indicati nelle lett. a) e b) dell'art. 3 co. 3 del DPR 322/98; • responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF di cui all'art. 32 del DLgs. 241/97
30 giugno	Imprese	Erogazioni pubbliche	Termine, per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata o che non sono tenute alla redazione della Nota integrativa, per pubblicare sul proprio sito, o sul portale digitale dell'associazione di categoria di appartenenza, le informazioni relative: • a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogati da pubbliche amministrazioni nel 2022; • di importo complessivo pari o superiore a 10.000,00 euro annui. Per le imprese che provvedono nell'ambito della Nota integrativa del bilancio, il termine entro il quale provvedere all'adempimento è quello previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio durante il quale sono percepite le erogazioni
30 giugno	Imprese di assicurazione	Versamento di imposta sulle assicurazioni	Versamento dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di maggio, nonché di eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di aprile
30 giugno	Autotrasportatori	IVA	Registrazione delle fatture emesse nel trimestre gennaio-marzo.



STUDIO SERGIO SCIBETTA

CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

			Gli enti e le imprese che prestano servizi al pubblico con caratteri di uniformità, frequenza e diffusione tali da comportare l'addebito dei corrispettivi per periodi superiori al mese possono essere autorizzati ad eseguire le liquidazioni periodiche e i relativi versamenti trimestralmente anziché mensilmente. La stessa autorizzazione può essere concessa agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione e agli autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all'albo
30 giugno	Imprese	Versamento diritto annuale Camere di Commercio	Termine, per le imprese individuali, per il versamento del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali, senza la maggiorazione dello 0,4%. Relativamente alle imprese individuali, le misure sono le seguenti: • 100 euro (unità locale 20 euro) per le imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese; • 44 euro (unità locale 8,80 euro) per le imprese individuali iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti, imprenditori agricoli). Tali misure del tributo non tengono conto delle maggiorazioni fino al 20% applicate dalle singole Camere di Commercio (50% per le Camere di Commercio della Sicilia e di Crotone)
30 giugno	Docenti, Ricercatori	Domanda di agevolazione, versamento una tantum	Termine per perfezionare l'esercizio dell'opzione ai fini dell'applicazione dei benefici fiscali per docenti e ricercatori che: • siano stati iscritti all'AIRE o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea; • abbiano già trasferito in Italia la residenza prima dell'anno 2020; • alla data del 31.12.2019 risultino beneficiari del regime previsto dall'art. 44 del DL 78/2010

STUDIO SERGIO SCIBETTA

CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

			(ovvero, l'esclusione dal reddito di lavoro dipendente o autonomo del 90% degli emolumenti percepiti); - abbiano concluso il primo periodo di fruizione dell'agevolazione di cui all'art. 44 del DL 78 del 2010 entro il 31.12.2022. L'opzione è esercitata mediante: - il versamento in un'unica soluzione, tramite il modello F24 e senza la possibilità di avvalersi della compensazione, di un importo pari al 5% o al 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia, relativi al periodo d'imposta 2022; - la presentazione al datore di lavoro di una richiesta scritta in caso di lavoratori dipendenti; - la comunicazione nella dichiarazione dei redditi relativi al 2023, in caso di lavoratori autonomi
30 giugno	Ordini professionali	Comunicazione all'Anagrafe tributaria	Termine per effettuare la trasmissione in via telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati: - dei dati e delle notizie concernenti le iscrizioni, le variazioni e le cancellazioni in albi, registri ed elenchi istituiti per l'esercizio di attività professionali e di lavoro autonomo; - riguardanti il 2022
30 giugno	Associazioni di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche, Associazioni e società sportive professionistiche, Federazioni sportive	Versamento IVA	Termine per il versamento rateale dell'IVA sospesa dall'1.1.2022 al 30.11.2022. Ai sensi dell'art. 13 del DL 176/2022, i versamenti sospesi dovevano essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 22.12.2022, in un'unica soluzione. L'art. 1 co. 160 della L. 197/2022 prevede che i versamenti fiscali sospesi ai sensi dell'art. 1 co. 923 lett. a) e c) della L.234/2021 si considerano tempestivi se effettuati: in un'unica soluzione entro il 29.12.2022;

STUDIO SERGIO SCIBETTA

CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

			ovvero in 60 rate mensili di pari importo, con scadenza delle prime tre rate entro il 29.12.2022 e delle successive rate mensili entro l'ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023
30 giugno	Datori di lavoro	Fruizione ferie	Termine entro il quale i datori di lavoro devono far fruire ai propri dipendenti le ferie maturate nel corso dell'anno 2021. Il lavoratore ha diritto a un periodo minimo di ferie annuale non inferiore a quattro settimane. Di queste: - due devono essere fruiti in maniera continuativa nel corso dell'anno di maturazione; - le restanti due settimane devono essere fruiti nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione. La mancata fruizione comporta l'obbligo di versamento dei contributi sul compenso ferie non godute. Nel caso in cui, successivamente al versamento dei contributi, il lavoratore fruisca delle ferie, il datore di lavoro potrà procedere al recupero attraverso conguaglio
30 giugno	Lavoratori	Versamento una tantum	Termine, per i lavoratori dipendenti e autonomi già beneficiari del regime agevolato per gli impatriati al 31.12.2019, per prorogare di ulteriori cinque periodi d'imposta l'applicazione del regime speciale, in presenza delle previste condizioni, tramite: - il versamento di un importo pari al 10% o al 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia, relativi al periodo d'imposta 2022; - la presentazione di una richiesta scritta al datore di lavoro, per i lavoratori dipendenti; - la comunicazione dell'opzione in esame nella dichiarazione dei redditi relativi al 2023, per i lavoratori autonomi.

STUDIO SERGIO SCIBETTA

CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

			Possono estendere il beneficio previsto per i lavoratori "impatriati" per ulteriori 5 periodi d'imposta i soggetti che: - sono stati iscritti all'AIRE o, alternatively, sono cittadini di Stati membri dell'Unione europea; - hanno trasferito la residenza prima del 2020; - erano già beneficiari, alla data del 31.12.2019, delle agevolazioni per gli impatriati; - hanno beneficiato del primo quinquennio agevolato fino al 31.12.2022
30 giugno	Committenti di prestazioni di lavoro, Datori di lavoro	Registrazione di LUL	Termine entro il quale effettuare le registrazioni sul libro unico del lavoro (LUL) dei dati relativi al mese precedente. In relazione ai dati variabili delle retribuzioni, la registrazione può avvenire con un differimento di un mese. Nel LUL devono essere indicati i dati relativi: - alle presenze; - alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti. L'obbligo di istituzione del LUL riguarda la generalità dei datori di lavoro, con esclusione di quello domestico. Il LUL può essere tenuto nelle seguenti modalità: - a elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo (vidimati prima dell'uso); - a stampa laser (con autorizzazione preventiva da parte dell'INAIL); - su supporti magnetici o ad elaborazione automatica dei dati. Il datore può tenere personalmente il LUL oppure affidarne la tenuta ai professionisti abilitati o ai centri di assistenza delle associazioni di categoria
30 giugno	Intermediari immobiliari	Comunicazione all'Agenzia delle Entrate	Termine per trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate la comunicazione dei dati

STUDIO SERGIO SCIBETTA

CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

			delle locazioni brevi del 2022, inserendo anche i dati catastali degli immobili. Si comunicano i dati relativi: - ai contratti di locazione breve conclusi per il loro tramite; - ai contratti di sublocazione breve conclusi per il loro tramite; - ai contratti onerosi conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile da parte di terzi ed aventi le caratteristiche delle locazioni brevi, stipulati per il loro tramite. Per "intermediari", ai fini della citata disciplina, si intendono: - coloro che esercitano attività di intermediazione immobiliare; - coloro che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare
30 giugno	Enti commerciali, Imprenditori agricoli	IVA	Termine, per i soggetti non passivi d'imposta che hanno effettuato acquisti intracomunitari, per: - versare l'imposta dovuta sugli acquisti intracomunitari di beni e sugli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti, registrati con riferimento al secondo mese precedente. L'imposta è versata cumulativamente per tutti gli acquisti registrati nel mese; - presentare la relativa dichiarazione mensile, con indicazione dell'imposta dovuta e versata. Dalla dichiarazione devono risultare l'ammontare degli acquisti, quello dell'imposta dovuta e gli estremi del relativo attestato di versamento
30 giugno	Società di persone, Società semplici	Versamento imposte da modello REDDITI	Termine per il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%: delle somme dovute a saldo per il 2022 o in acconto per il 2023;

STUDIO SERGIO SCIBETTA

CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

			con riferimento alla dichiarazione dei redditi 2023. Ai sensi dell'art.20 del DLgs. 241/97, i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro il 30 giugno le somme possono essere versate in un'unica soluzione o soltanto la prima rata
30 giugno	Persone fisiche	Modello REDDITI	Termine per presentare il modello REDDITI PF 2023: - in forma cartacea presso un ufficio postale; - da parte dei soggetti che, pur presentando il modello 730/2023, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello REDDITI PF 2023 (RM, RS, RT, RW). Il quadro AC del modello REDDITI PF 2023 deve essere presentato se non viene compilato il quadro K del modello 730/2023
30 giugno	Persone fisiche	Modello REDDITI	Termine, per le persone fisiche non obbligate alla trasmissione telematica, per la presentazione presso un ufficio postale del modello REDDITI PF 2023 relativo al 2
30 giugno	Titolari di partita IVA	IVA	Obblighi di fatturazione, registrazione e annotazione dei corrispettivi e di registrazione degli acquisti, relativamente alle operazioni effettuate nel mese precedente da sedi secondarie (o altre dipendenze) che non vi provvedono direttamente
30 giugno	Banche, Imprese di assicurazione, Intermediari finanziari, Poste, Società di gestione del risparmio, Società di	Comunicazione all'Anagrafe tributaria	Termine per effettuare la trasmissione in via telematica all'Anagrafe tributaria, tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID), dei dati, relativi al mese di maggio 2023, riguardanti: - le operazioni di natura finanziaria compiute al di fuori di un rapporto continuativo; - i soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi altro rapporto in nome proprio o per conto o a nome di terzi.

STUDIO SERGIO SCIBETTA

CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

	intermediazione mobiliare, Società fiduciarie		Il provv. Agenzia delle Entrate 23.5.2022 n. 176227, modificando il provv. 29.2.2008, n. 31934, ha stabilito che le comunicazioni devono essere effettuate entro l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo, considerando il sabato come giorno non lavorativo. Non sono comunque considerate tardive le comunicazioni pervenute entro l'ultimo giorno del mese
30 giugno	Datori di lavoro	Comunicazione all'INPS	Termine entro il quale le aziende devono trasmettere l'elenco degli elementi accessori da includere nella retribuzione pensionabile per il calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate nel soppresso Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto e che sono stati corrisposti al personale dipendente, solo se di nuova istituzione o modificati rispetto a quelli già portati a conoscenza dell'INPS. Le competenze accessorie della retribuzione devono essere ricomprese nella retribuzione pensionabile qualora abbiano le seguenti caratteristiche: • spettare con continuità; • essere determinate in misura fissa, anche eventualmente in percentuale della retribuzione; • essere previste per tutti gli appartenenti a una stessa qualifica; • trovare la loro disciplina in accordi nazionali o aziendali (o regionali)
30 giugno	Concessionari di apparecchi da gioco	Versamento prelievo erariale unico (PREU)	Versamento della rata mensile, maggiorata degli interessi legali, in caso di accoglimento da parte dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli dell'istanza di rateizzazione per temporanea situazione di difficoltà. La base imponibile del PREU è costituita, per ciascun apparecchio, dalle somme giocate e il prelievo è determinato applicando l'aliquota

STUDIO SERGIO SCIBETTA

CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

			d'imposta alla base imponibile del singolo apparecchio di gioco. Il concessionario può richiedere mediante un'apposita istanza, la rateizzazione delle somme dovute nelle ipotesi in cui si trovi in temporanea situazione di difficoltà. Ogni rateizzazione può essere richiesta per un numero massimo di due versamenti consecutivi per anno solare per un numero di rate mensili fino a un massimo di dieci
30 giugno	Professionisti iscritti alla Gestione separata INPS	Contributi INPS Gestione separata	Termine entro il quale i professionisti iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di partita IVA, devono effettuare il versamento dell'intero importo, o della prima rata in caso di pagamento rateale, senza la maggiorazione dello 0,4%, del: • saldo dei contributi per l'anno precedente; • primo acconto dei contributi per l'anno in corso. Le aliquote da applicare sono pari al: • 26,23% (per i soggetti non iscritti a un'altra Gestione previdenziale obbligatoria né pensionati); • 24% (per gli iscritti a un'altra Gestione previdenziale obbligatoria o pensionati)
30 giugno	Professionisti iscritti alla Gestione separata INPS	Contributi INPS Gestione separata	Termine entro il quale i professionisti iscritti alla Gestione separata INPS, titolari di partita IVA, devono effettuare il versamento dell'intero importo, o della prima rata in caso di pagamento rateale, senza la maggiorazione dello 0,4%, del: • saldo dei contributi per l'anno precedente; • primo acconto dei contributi per l'anno in corso. Le aliquote da applicare sono pari al: • 26,23% (per i soggetti non iscritti a un'altra Gestione previdenziale obbligatoria né pensionati); • 24% (per gli iscritti a un'altra Gestione previdenziale obbligatoria o pensionati)

STUDIO SERGIO SCIBETTA

CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

30 giugno	Banche, Imprese di assicurazione, Intermediari finanziari, Poste, Società di gestione del risparmio, Società di intermediazione mobiliare, Società fiduciarie	Comunicazione all'Anagrafe tributaria	Termine per effettuare la trasmissione in via telematica, tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID), dei dati relativi all'instaurazione di nuovi rapporti di tipo continuativo, nonché relative variazioni e cessazioni, intervenute nel mese di maggio 2023. Il provv. Agenzia delle Entrate 23.5.2022 n. 176227, modificando il provv. 19.1.2007 n. 9647, ha stabilito che le comunicazioni devono essere effettuate entro l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo, considerando il sabato come giorno non lavorativo. Non sono comunque considerate tardive le comunicazioni pervenute entro l'ultimo giorno del mese
30 giugno	Enti non commerciali, Persone fisiche, Società semplici	Adempimenti documentali imposte dirette	Termine, per i soggetti che detengono quote di OICR (organismi di investimento collettivo del risparmio), per trasmettere all'intermediario presso il quale è intrattenuto un rapporto di custodia, amministrazione, gestione di portafogli o altro stabile rapporto, apposita comunicazione al fine di esercitare l'opzione per considerare realizzati i redditi: • disciplinati dall'art. 44 co. 1 lett. g) del TUIR e dall'art. 67 co. 1 lett. c-ter) del TUIR; • derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio. A seguito della ricezione della provvista da parte del contribuente, gli intermediari versano entro il 16.9.2023 l'imposta sostitutiva del 14%.
30 giugno	Enti non commerciali, Persone fisiche, Società semplici	Versamento imposta sostitutiva	Termine, per i contribuenti senza rapporto di custodia, amministrazione, gestione di portafogli o altro stabile rapporto con intermediari finanziari, per: • versare l'imposta sostitutiva del 14% al fine di esercitare l'opzione per considerare realizzati i redditi disciplinati dall'art. 44 co. 1 lett. g) del TUIR e dall'art. 67 co. 1 lett. c-ter) del TUIR

STUDIO SERGIO SCIBETTA

CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

			derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio; - la cui opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2022 (modello REDDITI 2023). L'imposta sostitutiva del 14% si applica alla differenza tra: - il valore delle quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 31.12.2022; - e il costo o il valore di acquisto o di sottoscrizione
30 giugno	Enti commerciali, Enti non commerciali, Persone fisiche, Società di capitali, Società di persone	Definizione delle pendenze tributarie	Termine per il versamento della rata delle somme dovute a titolo di imposta, senza sanzioni e interessi, al fine di regolarizzare l'omesso o carente versamento: - delle rate successive alla prima (inclusa l'ultima) dovute a seguito degli istituti deflattivi, quali l'accertamento con adesione (art. 1 e ss. del DLgs. 218/97), l'acquiescenza (art. 15 del DLgs. 218/97), la mediazione (art. 17-bis del DLgs. 546/92); - della totalità delle somme o della prima rata, se si tratta di conciliazione giudiziale (art. 48-48-ter del DLgs. 546/92)
30 giugno	Banche, Intermediari finanziari, Poste, Società di gestione del risparmio, Società di intermediazione mobiliare	Comunicazione all'Agenzia delle Entrate	Termine per inviare all'Agenzia delle Entrate e/o all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, in via telematica, le risposte negative cumulative riguardanti richieste: - di informazioni sui rapporti intrattenuti e sulle operazioni svolte con i contribuenti; - consegnate nel mese precedente
30 giugno	Associazioni di promozione sportiva, Associazioni e società sportive	Versamento ritenute alla fonte	Termine per il versamento rateale delle ritenute alla fonte, comprensive di quelle relative alle addizionali regionale e comunale, sospese dall'1.1.2022 al 30.11.2022.

STUDIO SERGIO SCIBETTA

CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

	dilettantistiche, Associazioni e società sportive professionistiche, Federazioni sportive		Ai sensi dell'art. 13 del DL 176/2022, i versamenti sospesi dovevano essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 22.12.2022, in un'unica soluzione. L'art. 1 co. 160 della L. 197/2022 prevede che i versamenti fiscali sospesi ai sensi dell'art. 1 co. 923 lett. a) e c) della L.234/2021 si considerano tempestivi se effettuati: • in un'unica soluzione entro il 29.12.2022; • ovvero in 60 rate mensili di pari importo, con scadenza delle prime tre rate entro il 29.12.2022 e delle successive rate mensili entro l'ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023
30 giugno	Enti commerciali, Enti non commerciali, Persone fisiche, Società di capitali, Società di persone	Definizione delle pendenze tributarie	Termine per presentare all'Agenzia delle Entrate-Riscossione l'istanza al fine di beneficiare della rottamazione dei ruoli riguardante: • i carichi derivanti da ruoli, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito; • consegnati all'Agente della Riscossione dall'1.1.2000 al 30.6.2022. Il beneficio della rottamazione consiste nello sgravio: • di qualsiasi sanzione di natura tributaria o contributiva; • di ogni tipo di interesse compreso nel carico; • degli interessi di mora applicati dall'Agenzia della Riscossione se il debitore non onera il debito a seguito di accertamento esecutivo, avviso di addebito o cartella di pagamento; • dei compensi di riscossione ex art. 17 del DLgs. 112/99. Entro il 30.9.2023, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica al debitore l'ammontare complessivo delle somme da pagare, nonché quello delle singole rate, unitamente al giorno di scadenza

STUDIO SERGIO SCIBETTA

CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

30 giugno	Società di persone	Versamento IRAP	Versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%: - del saldo IRAP per l'anno 2022 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2023; - con riferimento alla dichiarazione IRAP 2023. Ai sensi dell'art. 20 del DLgs. 241/97, i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro il 30 giugno le somme possono essere versate in un'unica soluzione o soltanto la prima rata
30 giugno	Enti commerciali, Enti non commerciali, Società di capitali	Versamento IRAP	Versamento, da parte dei soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, senza la maggiorazione dello 0,4%: - del saldo IRAP per l'anno 2022 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2023; - con riferimento alla dichiarazione IRAP 2023. Ai sensi dell'art.20 del DLgs. 241/97, i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro il 30 giugno le somme possono essere versate in un'unica soluzione o soltanto la prima rata
30 giugno	Enti commerciali, Enti non commerciali, Società di capitali	Versamento imposte da modello REDDITI	Versamento, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, senza la maggiorazione dello 0,4%: - del saldo per l'anno 2022 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2023; - con riferimento alla dichiarazione dei redditi 2023. Tale scadenza vale per: - soggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2023; - soggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto entro il 31.5.2023 sussistendone l'obbligo; - soggetti che non devono approvare il bilancio o il rendiconto.

STUDIO SERGIO SCIBETTA

CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

			Ai sensi dell'art.20 del DLgs. 241/97, i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro il 30 giugno le somme possono essere versate in un'unica soluzione o soltanto la prima rata
30 giugno	Persone fisiche	Versamento imposte da modello REDDITI	Termine per il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%: • del saldo per l'anno 2022 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2023; • con riferimento alla dichiarazione dei redditi 2023. Ai sensi dell'art.20 del DLgs. 241/97, i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro il 30 giugno le somme possono essere versate in un'unica soluzione o soltanto la prima rata
30 giugno	Titolari di partita IVA	Versamento IVA	Termine per il versamento del saldo IVA relativo al 2022, risultante dalla dichiarazione IVA 2023, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2023 (maggiorazione quindi pari all'1,6%). Il versamento del saldo IVA non è dovuto se l'importo a debito non è superiore a 10,33 euro. Dunque, considerando gli arrotondamenti all'unità di euro previsti in dichiarazione annuale, l'importo minimo da versare è pari a 11,00 euro. Il versamento può essere effettuato: • in un'unica soluzione; • ovvero in forma rateale, con rateizzazione in un numero di rate che va da un minimo di due a un massimo di 6. Il pagamento deve essere effettuato con rate mensili di pari importo, maggiorate degli interessi mensili (0,33%) a partire dalla seconda rata.

STUDIO SERGIO SCIBETTA

CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

			Il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il giorno di scadenza previsto per il versamento del saldo in un'unica soluzione
30 giugno	Banche, Intermediari finanziari, Società di intermediazione mobiliare	Comunicazione all'Agenzia delle Entrate	Termine per effettuare la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate: - dei dati dei conti finanziari intrattenuti nel 2022 e dei rispettivi titolari, in attuazione della disciplina sullo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali; - tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID), anche avvalendosi di fornitori terzi di servizi. L'Agenzia delle Entrate trasmette i dati alle Amministrazioni degli altri Stati entro il 30.9.2023
30 giugno	Società di persone	Versamento imposta sostitutiva	Termine, per i soggetti che detengono partecipazioni in regime di impresa, per il versamento dell'imposta sostitutiva sugli utili e sulle riserve di utili delle partecipate a regime fiscale privilegiato, i quali di regola concorrono integralmente alla formazione del reddito del percipiente italiano una volta distribuiti. Il regime, di natura opzionale, è finalizzato ad anticipare la tassazione di tali utili di modo che gli stessi, una volta distribuiti, non siano più assoggettati a tassazione. Gli utili e le riserve di utili che possono essere affrancati sono quelli: - non ancora distribuiti all'1.1.2023; - che risultano dal bilancio dei soggetti esteri direttamente o indirettamente partecipati relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta antecedente a quello in corso all'1.1.2022 (bilancio 2021, approvato nel corso del 2022, per i soggetti "solari"). Società di persone - Esclusione dal beneficio L'opzione, per espressa disposizione di legge, è esercitabile solo dai contribuenti che detengono le

STUDIO SERGIO SCIBETTA

CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

			partecipazioni in regime d'impresa. Sono pertanto escluse dal beneficio le società semplici
30 giugno	Titolari di partita IVA	Comunicazione all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli	Termine, per i soggetti che gestiscono impianti di distribuzione stradale, per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli dei dati dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina o di gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori. I dati da inviare sono quelli delle cessioni effettuate: • nel mese precedente, per i soggetti con liquidazioni IVA mensili; • nel trimestre precedente, per i soggetti con liquidazioni IVA trimestrali
30 giugno	Titolari di partita IVA	IVA	Presentazione all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, della dichiarazione relativa al mese precedente riguardante le vendite a distanza di beni importati: • non soggetti ad accisa; • spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro; • destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell'Unione europea. L'Import One Stop Shop (IOSS) è un regime speciale che, su base facoltativa, consente di dichiarare e versare l'IVA in modo semplificato in relazione alle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro. Entro il medesimo termine, i soggetti che si avvalgono dell'IOSS sono tenuti a versare l'imposta dovuta in base alla dichiarazione
30 giugno	Imprese	Dichiarazione imposta sui servizi digitali (c.d. "web tax")	Termine, per i soggetti che svolgono servizi digitali e che superano le previste soglie di ricavi, per la presentazione della dichiarazione annuale dell'ammontare dei servizi tassabili, relativa al 2022.

STUDIO SERGIO SCIBETTA

CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

			Per l'assolvimento degli obblighi nei gruppi societari deve essere nominata un'apposita società del gruppo. Sono tenuti al versamento dell'imposta e alla presentazione della relativa dichiarazione le imprese che, da sole o a livello di gruppo, hanno realizzato nel corso del 2022, congiuntamente: • un ammontare complessivo di ricavi, ovunque realizzati, almeno pari a 750 milioni di euro; • un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali realizzati in Italia almeno pari a 5,5 milioni di euro. La circ. Agenzia delle Entrate 23.3.2021 n.3 (§ 2.2) ha chiarito che per individuare i ricavi della prima soglia si utilizza il criterio di competenza, mentre si applica un principio di cassa per i ricavi "percepiti" della seconda soglia. Inoltre, il riferimento all'"anno solare precedente" comporta che per stabilire se il presupposto è integrato in un dato anno, ad esempio il 2022 - i cui obblighi dichiarativi e di versamento dell'ISD scadono nel 2023 - occorre aver riguardo ai dati dell'esercizio 2021. Per l'assolvimento degli obblighi nei gruppi societari è previsto che sia nominata un'apposita società del gruppo
30 giugno	Datori di lavoro, Enti commerciali, Enti non commerciali, Persone fisiche, Società di capitali, Società di persone	Domanda di agevolazione, Versamento	Termine, per i soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa, per: • trasmettere all'Agenzia delle Entrate la comunicazione per beneficiare dell'agevolazione relativa al versamento dei tributi, ad eccezione dell'IVA, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi INAIL per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, scaduti il 21.12.2020 o nelle annualità 2018 e 2019, nella misura ridotta del 40% dell'importo

STUDIO SERGIO SCIBETTA

CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

			dovuto, senza applicazione di sanzioni e interessi; • versare il 50% delle somme dovute. Il restante 50% deve essere versato entro il 30.11.2023. Tali termini sono stati prorogati dall'art. 10 co. 9 del DL 198/2022, rispetto al termine originariamente previsto del 21.12.2020. I contribuenti possono versare gli importi: • in un'unica soluzione entro i suddetti termini; • mediante rateizzazione, rispettivamente fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo per le somme da versare entro il 30.6.2023, e fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo per le somme da versare entro il 30.11.2023. La comunicazione deve essere inviata: • da coloro che non hanno presentato la prima comunicazione entro il suddetto termine del 21.12.2020; • ovvero da coloro che l'hanno presentata ma non hanno adempiuto interamente agli obblighi di versamento. Le comunicazioni trasmesse all'Agenzia delle Entrate nelle quali sono compilati i quadri C (Inps) e/o D (Inail), sono inoltrate alle competenti strutture dell'Inps e dell'Inail
30 giugno	Sportivi professionisti	Versamento una tantum	Termine, per gli sportivi professionisti con rapporti di lavoro in essere al 20.5.2022, per esercitare l'opzione per il regime agevolato per gli "impatriati", tramite: • il versamento di un contributo pari allo 0,5% della base imponibile; • la comunicazione al Dipartimento per lo sport dell'adesione al regime agevolato, della somma versata, dei dati identificativi del soggetto optante, del datore di lavoro e della federazione sportiva nazionale di riferimento

STUDIO SERGIO SCIBETTA

CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

30 giugno	Datori di lavoro	Comunicazione all'INPS	Termine entro il quale, a pena di decadenza, i datori di lavoro interessati sono tenuti a comunicare all'INPS i dati necessari per il pagamento diretto dell'integrazione salariale riferita al secondo mese precedente. L'adempimento: • deve essere infatti effettuato entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui inizia il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dalla data del provvedimento di autorizzazione alla concessione della cassa integrazione; • riguarda quei datori di lavoro che hanno richiesto il pagamento diretto della prestazione da parte dell'Istituto previdenziale. Nell'ipotesi in cui il datore non ottemperi alla trasmissione dei suddetti dati, il pagamento della prestazione di integrazione salariale e degli oneri ad essa connessi rimangono in capo al datore di lavoro
30 giugno	Committenti di prestazioni di lavoro, Datori di lavoro	Denunce retributive e contributive	Termine per effettuare la trasmissione telematica all'INPS, direttamente o tramite intermediario, delle denunce retributive e contributive dei collaboratori. La trasmissione: • viene effettuata mediante il flusso UniEmens; • riguarda i dati retributivi e contributivi relativi al mese precedente e riferiti a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori autonomi occasionali, venditori a domicilio, associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro, altri soggetti iscritti alla Gestione separata INPS. Prima della trasmissione, il file XML deve essere controllato dal software di controllo messo a disposizione dall'INPS

STUDIO SERGIO SCIBETTA

CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

30 giugno	Datori di lavoro agricolo	Denunce retributive e contributive	Termine entro il quale trasmettere il flusso telematico UniEmens PosAgri con i dati retributivi e contributivi della manodopera agricola occupata nel mese precedente. La trasmissione consente all'INPS di ottenere i dati necessari per la tariffazione del trimestre di competenza. Il versamento dei contributi viene effettuato entro il: • 16 settembre per la contribuzione del primo trimestre; • 16 dicembre per la contribuzione del secondo trimestre; • 16 marzo dell'anno successivo per la contribuzione del terzo trimestre; • 16 giugno dell'anno successivo per la contribuzione del quarto trimestre
----------------------	------------------------------	--	---

Come sempre, si ricorda infine che, in generale, i termini per gli **adempimenti, anche fiscali, che scadono in giorno festivo sono prorogati "di diritto al giorno seguente non festivo"** (art. 2963 c.c., espressamente richiamato dall'art. 66 del DPR 600/73). Inoltre, *"il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo"* (art. 6 co. 8 del DL31.5.94 n. 330 convertito nella L. 27.7.94 n. 473); la stessa regola si applica ai versamenti di tributi, contributi e premi da effettuare con il modello F24 (art. 18 co. 1 secondo periodo del DLgs. 9.7.97 n.241). Anche i termini di presentazione e di trasmissione telematica delle dichiarazioni che scadono di sabato sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo (art. 2 co. 9 del DPR 22.7.98 n. 322, circ. Agenzia delle Entrate 25.1.2002 n. 6, § 3.1).

Da ultimo, l'art. 7 co. 2 lett. l) del DL 13.5.2011 n. 70 convertito nella L. 12.7.2011 n. 106 (c.d. "DL sviluppo") ha stabilito che *"gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo"*.

STUDIO SERGIO SCIBETTA

CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

